

Il c.d. Rosatellum-bis: liste artatamente corte ed “esaurimento” di candidati*

di **Marco Podetta** – *Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia*

ABSTRACT: This paper deals with the unreasonable imposition by the new Italian electoral law of the presentation of a lower number of candidates than the seats at stake, which could involve the impossibility to allocate to a list all the seats it has “won”, indicating how to proceed in this case.

SOMMARIO: 1. L’inevitabile presentazione di un numero di candidati inferiore rispetto ai seggi in palio – 2. Pluricandidature ed “esaurimento” di candidati – 3. “Incapienza” di una lista e dovere di assegnare tutti i seggi – 4. Seggi vacanti e loro destinazione ad altre liste – 5. Le modalità di attribuzione dei seggi “eccedenti” nei sistemi proporzionali – 5.1. La “riattribuzione” del primo seggio vacante – 5.2. La “riassegnazione” di ulteriori seggi – 6. I dubbi di legittimità costituzionale sul complesso delle regole relative al numero delle candidature

1. L’inevitabile presentazione di un numero di candidati inferiore rispetto ai seggi in palio.

A tre mesi dal voto politico per il rinnovo delle Assemblee parlamentari del 4 marzo scorso, non si è ancora proceduto ad assegnare l’ultimo seggio senatoriale da attribuire nella circoscrizione regionale siciliana.

La vicenda è nota: all’esito delle operazioni di distribuzione dei seggi compiute dall’Ufficio elettorale della Sicilia secondo i meccanismi previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, così come novellato dall’articolo 2 della legge 3 novembre 2017, n. 165 (il c.d. Rosatellum-bis), questi non ha effettuato la proclamazione relativa all’attribuzione del diciassettesimo (e ultimo) seggio spettante al Movimento 5 Stelle per “carezza” di candidati dello stesso.

L’“esaurimento” nella regione dei candidati di questa forza politica è stato reso possibile dal combinarsi di una serie di fattori connessi al tenore della nuova legislazione elettorale e risulta solo in minima parte “imputabile” a comportamenti della stessa.

Volendo ricostruire la vicenda, andando per ordine, bisogna innanzitutto considerare che, nonostante il nuovo comma 1-bis dell’articolo 1 del Testo unico delle leggi recanti norme per

* Scritto sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista.

l'elezione del Senato della Repubblica stabilisca che nei collegi plurinominali previsti dai rinnovati meccanismi è assegnato un numero di seggi – di norma – non inferiore a due e non superiore a otto, il contestualmente novellato articolo 9 del medesimo testo di fatto¹ impone, al comma 4, di presentare liste che vanno da un minimo di due a un massimo di quattro candidati. Questo significa che il legislatore ha stabilito la presentazione di listini che molto spesso contengono obbligatoriamente *ex lege* un numero di candidati inferiore a quello dei seggi in palio nel collegio plurinomiale di riferimento². Ciò è accaduto anche in Sicilia, dove anzi la discrasia tra candidati presentabili e seggi in palio in ragione proporzionale è risultata massima in entrambi i collegi plurinominali in cui è stata suddivisa la Regione. In virtù dei criteri contenuti nella delega³, racchiusa nell'articolo 3 della legge n. 165 del 2017, con la quale è stato affidato al Governo il compito di determinare il numero e la precisa definizione dei collegi plurinominali previsti dal nuovo sistema elettorale, infatti, con il decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189, in Sicilia sono stati creati due collegi plurinominali da otto seggi ciascuno⁴. Di conseguenza, alle ultime elezioni in

¹ Si prevede infatti che il numero dei candidati non possa essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinomiale e che non possa essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinomiale, ma che, in ogni caso, il numero dei candidati non possa essere inferiore a due né superiore a quattro.

² In realtà, a causa del tenore dei criteri contenuti nella delega all'Esecutivo per la definizione dei collegi plurinominali prevista dall'articolo 3 della legge n. 165 del 2017 e delle scelte poi effettivamente compiute dal Governo, in esecuzione della stessa, con il decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189, può effettivamente più correttamente dirsi che questa circostanza si verifica sostanzialmente sempre. Infatti, escludendo la Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* in cui l'unico seggio in palio si disputa in un collegio uninominale, nonché il Trentino-Alto Adige/*Südtirol* e il Molise in cui è "automaticamente" costituito un unico collegio formalmente plurinomiale, corrispondente al territorio della circoscrizione regionale, in cui viene però messo in palio un solo seggio, in tutti i 31 collegi plurinominali istituiti nelle restanti regioni risulta in palio un numero di seggi superiore a quello dei candidati presentabili da ciascuna lista. Simili considerazioni possono essere fatte con riguardo alle regole introdotte per l'elezione della Camera, per la quale, in solo 4 dei 63 collegi istituiti con il medesimo decreto legislativo non risulta assegnato un numero di seggi superiore a quello dei candidati presentabili nei relativi listini. Fra questi rientra anche l'unico collegio formalmente plurinomiale, corrispondente al territorio regionale, del Molise, nel quale assai curiosamente, pur essendo ivi in palio un solo seggio, le singole forze politiche sono tenute a presentare liste composte da due candidati; in proposito, va detto che, paradossalmente, la previsione della presentazione di due candidati pur essendo in palio un solo seggio, per quanto illogica, potrebbe rivelarsi di una qualche utilità se considerata nel complesso dei meccanismi elettorali introdotti, consentendo di "avere a disposizione" direttamente (senza cioè dover ricorrere ai meccanismi di "ripescaggio" previsti) un candidato subentrante ad esempio nel caso in cui il primo dei due candidati risultasse eletto in un altro collegio (v. *infra*, nel testo). Anche in virtù di questa considerazione, non si capisce in ogni caso – ed anzi a maggior ragione vista l'impossibilità di procedere in questo caso al "ripescaggio" di candidati da altre circoscrizioni (v. *infra*, § 4) – perché invece per il Senato si sia prevista invece una soluzione diversa, certo teoricamente più lineare, stabilendo al comma 4 dell'articolo 9 del Testo unico per l'elezione del Senato che nei collegi – solo – formalmente plurinominali in cui è assegnato un solo seggio le "liste" (così le definisce il legislatore) sono composte da un solo candidato.

³ Nonché degli ulteriori criteri assunti dall'Esecutivo e dalla Commissione di esperti di cui questo si è avvalso, fra i quali rientrava il rispetto, laddove possibile, dei confini circoscrizionali della Camera nella definizione dei collegi plurinominali del Senato.

⁴ Anche se, all'esito della traslazione nei due collegi plurinominali dei risultati della distribuzione dei seggi fra i vari schieramenti effettuata a livello regionale, secondo le regole previste dalla legge n. 165 del 2017, il collegio Sicilia-01 ha "scippato" un seggio al collegio Sicilia-02 (v. *infra*, § 5.1).

questa regione ciascuna lista ha potuto – e dovuto⁵ – presentare complessivamente un numero di candidati in quota proporzionale pari alla metà dei seggi ivi in palio secondo questo canale di accesso alla rappresentanza, ossia otto su sedici.

Se poi si calcola che in Sicilia, con il medesimo decreto, sono stati contestualmente istituiti nove collegi uninominali, si capisce come in questa regione le diverse forze politiche hanno potuto – e dovuto⁶ – presentare al massimo diciassette candidature benché il totale complessivo dei seggi attribuiti nella regione, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione (secondo il disposto degli ultimi due commi dell'articolo 57 della Costituzione), fosse pari a venticinque.

A quanto osservato bisogna però aggiungere che il numero “reale” dei candidati presentati da ciascuna forza politica poteva nella sostanza essere – anche sensibilmente – inferiore al massimo consentito di diciassette. Questo perché il riformato quinto comma dell'articolo 9 del citato Testo unico, nel sancire l'applicabilità anche per il Senato delle novelle apportate – anche – all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (ossia il Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), prevede la possibilità, in Sicilia così come nelle altre circoscrizioni regionali, di essere candidati – nell'ambito dell'intero territorio nazionale⁷ – in più collegi plurinominali, potendo essere inclusi in non oltre cinque listini contrassegnati dallo stesso simbolo, permettendo altresì contestualmente ai candidati dei collegi uninominali di candidarsi anche nei listini proporzionali⁸. In virtù di questa possibilità, nella legge si è dovuta peraltro inserire una regola fissa che stabilisse “a monte” in modo univoco il collegio d'elezione del candidato eventualmente plurieletto⁹, prevedendo nello specifico, all'articolo 85 del Testo unico per l'elezione della Camera (esplicitamente richiamato sul punto dal riformato terzo comma

⁵ In quanto, in base alle regole introdotte, le liste sono come già detto tenute, da un lato, a proporre candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione (sulla base di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 18-*bis* Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, applicabile anche con riguardo all'elezione del Senato in virtù – in particolare – del rinvio a quell'articolo effettuato dal riformato secondo comma dell'articolo 9 del Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), dall'altro, a presentare, all'interno del *range* prestabilito del numero minimo e massimo di persone in ogni caso candidabili in un collegio plurinomiale (fissato come detto fra 2 e 4), un numero dei candidati che non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi ivi assegnati (v. *supra*, nota 1).

⁶ Posto che, a norma del comma 2-*bis* dell'articolo 18-*bis* Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (anch'esso applicabile pure con riguardo all'elezione del Senato, ciascuna lista o coalizione è tenuta a presentare candidati in tutti i collegi uninominali dei collegi plurinominali in cui si presenta, che, con specifico riguardo alla Sicilia, devono necessariamente essere entrambi i collegi plurinominali subregionali previsti (v. *supra*, nota precedente).

⁷ Il che pare porsi in contrasto con la necessaria elezione del Senato su “base regionale” secondo quanto prescritto dal primo comma dell'articolo 57 della Costituzione.

⁸ Naturalmente solo nell'ambito delle candidature presentate da una stessa lista, singola o coalizzata, alla quale siano collegati. È invece vietato candidarsi in più di un collegio uninominale.

⁹ Con la sentenza n. 35 del 2017 la Consulta, oltre ad avere “cassato” l'aspetto maggiormente qualificante della legge 6 maggio 2015, n. 52 (il c.d. *Italicum*), ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni della stessa in base alle quali, nel caso in cui un candidato presentatosi in più collegi plurinominali fosse risultato plurieletto, questi avrebbe potuto scegliere *ex post* quale collegio plurinomiale scegliere, incidendo quindi sull'elezione di altri candidati.

dell'articolo 17-*bis* del Testo unico per l'elezione del Senato), che il candidato che risulti eletto in più listini proporzionali viene proclamato eletto nel collegio plurinominale nel quale la lista cui appartiene ha fatto registrare la peggiore performance elettorale e che nel caso in cui un candidato risulti plurieletto in un collegio uninominale e in uno o più listini proporzionali questi viene proclamato eletto nel collegio uninominale.

L'obbligo fissato legislativamente di dover presentare un numero di candidati inferiore a quello dei seggi in palio nel collegio plurinominale di riferimento compilando listini composti al massimo da quattro nominativi, i quali possono nella sostanza ridursi ulteriormente a causa della presentazione di pluricandidature, ha reso altresì necessario introdurre un complesso sistema di "ripescaggio" nel caso – nient'affatto improbabile – di esaurimento dei candidati del listino proporzionale di una lista. Il meccanismo prescelto a tal fine con riguardo all'elezione del Senato è mutuato ancora una volta – attraverso un ennesimo esplicito rinvio¹⁰ – da quanto previsto al medesimo scopo con riguardo all'elezione della Camera, con l'esclusione¹¹ del possibile "atingimento" a candidati presentati in altre circoscrizioni¹². Questa diversa scelta per le due Camere è stata opportunamente compiuta dal legislatore in ossequio al rispetto del già richiamato principio dell'elezione del Senato su base regionale di cui al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione¹³. Le possibilità di recupero sono dunque in questo caso inferiori rispetto a quanto

¹⁰ Contenuto nel comma 2 dell'articolo 17-*bis* del Testo unico per l'elezione del Senato.

¹¹ Il citato comma 2 dell'articolo 17-*bis* del Testo unico per l'elezione del Senato esclude infatti esplicitamente l'applicazione dei meccanismi di "recupero" disciplinati dai commi 4, 6 e 7 dell'articolo 84 del Testo unico per l'elezione della Camera.

¹² Il sistema di "ripescaggio" di candidati disciplinato dall'articolo 84 del Testo unico per l'elezione della Camera, prevede che vengano in primo luogo recuperati i candidati della medesima lista negli altri collegi plurinomiali della circoscrizione, preferendo fra questi quelli dove si ritiene che la lista "meriti" di più eletti aggiuntivi (ossia dove avrà i resti più alti che non le hanno fatto "fruttare" un seggio); in secondo luogo, si recuperano i candidati uninomiali che non sono risultati eletti collegati alla lista "esaurita", dapprima, nei collegi uninomiali ricompresi nel collegio plurinominale di riferimento, successivamente, negli altri collegi uninomiali della circoscrizione, seguendo l'ordine di quelli che hanno ottenuto in proporzione le performance elettorali migliori; in terzo luogo, si recuperano i candidati della stessa lista negli altri collegi plurinomiali delle altre circoscrizioni, partendo dalla circoscrizione più "meritevole" e preferendo all'interno di questa i collegi plurinomiali dove si ritiene che la lista "meriti" di più un eletto aggiuntivo; in quarto luogo, vengono recuperati i candidati delle liste eventualmente collegate in coalizione alla lista "esaurita" nei collegi plurinomiali della circoscrizione originaria preferendo fra questi quelli dove si ritiene che la lista "meriti" di più eletti aggiuntivi, partendo però, se possibile, dal collegio plurinominale di riferimento; in quinto luogo, si recuperano i candidati uninomiali che non sono risultati eletti collegati alla lista "esaurita" nelle altre circoscrizioni, partendo da quella più "meritevole", seguendo l'ordine di quelli che hanno ottenuto in proporzione le performance elettorali migliori; in sesto – ed ultimo – luogo, vengono recuperati i candidati delle liste eventualmente collegate in coalizione alla lista "esaurita" nei collegi plurinomiali delle altre circoscrizioni, preferendo fra questi quelli dove si ritiene che la lista "meriti" di più eletti aggiuntivi, partendo dalla circoscrizione più "meritevole".

¹³ Il quale, va però rimarcato, risulta tuttavia più volte violato per altra via da altre previsioni dei nuovi meccanismi elettorali (ad esempio, v. *supra*, nota 7, ed *infra*, § 4, nota 51). Dubbi di legittimità quanto al rispetto dei nuovi meccanismi elettorali introdotti dalla legge n. 165 del 2017 della "base regionale" per l'elezione del Senato prescritta dal primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, sono sollevati in particolare da A. APOSTOLI, *Il c.d. Rosatellum-bis. Alcune prime considerazioni*, in *Osservatorio AIC*, n. 3/2017, p. 7 ss., e da L. SPADACINI, *La proposta di riforma elettorale all'attenzione del Senato: alcuni dubbi di illegittimità costituzionale*, in *Nomos*, n. 3/2017, p. 10 ss. Sul punto, sia consentito rinviare anche a M. PODETTA, *L'approvazione di una legge elettorale "omogenea" per le due Camere: il c.d. Rosatellum-bis*, in A. D'ANDREA, M. PODETTA (a cura di), *Il rilancio della riforma elettorale nel quadro*

previsto per la Camera¹⁴. Il meccanismo prevede che vengano in primo luogo recuperati i candidati della medesima lista negli altri collegi plurinominali della circoscrizione preferendo fra questi quelli dove si ritiene che la lista “meriti” di più eletti aggiuntivi; in secondo luogo si recuperano i candidati uninominali che non sono risultati eletti collegati alla lista “esaurita”, dapprima, nei collegi uninominali ricompresi nel collegio plurinominale di riferimento, successivamente, negli altri collegi uninominali della circoscrizione, seguendo l’ordine di quelli che hanno ottenuto in proporzione le performance elettorali migliori; in terzo – ed ultimo – luogo, vengono recuperati i candidati delle liste eventualmente collegate in coalizione alla lista “esaurita” nei collegi plurinominali della circoscrizione preferendo fra questi quelli dove si ritiene che la lista “meriti” di più eletti aggiuntivi partendo però, se possibile, dal collegio plurinominale di riferimento.

L’applicazione di questi meccanismi di “recupero” di candidati presenta dei profili problematici che non possono essere trascurati, specie se si considera che, come si è anticipato, le regole introdotte in tema di presentazione delle candidature fanno sì che il necessario ricorso agli stessi sia ordinariamente fisiologico e non una ipotesi residuale inserita nel testo della legge per mero scrupolo formale come norma di chiusura. Da questo punto di vista, deve infatti in particolare rilevarsi come essi contribuiscano ad incrementare il numero di “slittamenti” di seggi da un collegio plurinominale ad un altro, alterando così la loro rispettiva dotazione originaria di rappresentanza territoriale (intesa come numero di seggi assegnati sulla base della rispettiva popolazione), secondo una logica distorsiva in palese violazione del principio di uguaglianza degli elettori e del loro voto (di cui agli articoli 3 e 48 della Costituzione) già peraltro sistematicamente “ammessa” dai nuovi meccanismi per altra via, ossia in relazione al meccanismo di trasposizione dal livello circoscrizionale a quello di collegio plurinominale (mutuato dalla legge n. 52 del 2015) dei seggi assegnati alle diverse liste¹⁵. In proposito va poi osservato che, se con riguardo alla Camera il grado “qualitativo” degli slittamenti possibili risulta massimo, in quanto è appunto possibile arrivare alla proclamazione di un candidato addirittura in una circoscrizione diversa da quella nella quale il relativo seggio dovrebbe risultare essere assegnato, la circostanza che al Senato una siffatta ipotesi risulti esclusa, in quanto non è possibile fare riferimento a circoscrizioni diverse per l’assegnazione di un seggio da attribuire ad una lista “esaurita” in un collegio plurinominale, seppur limita *ab origine* il livello geografico delle possibili distorsioni della rappresentanza territoriale, può d’altra

parlamentare nazionale. Il lascito di Camere “delegittimate” e l’avvio della XVIII Legislatura, Cacucci, Bari, 2018, p. 99 ss.

¹⁴ V. *supra*, nota 12.

¹⁵ Anche se, con riguardo alla Camera, possibili “slittamenti” potrebbero realizzarsi, anche se solo in via residuale e perciò “accettabile”, anche nella trasposizione a livello circoscrizionale dei risultati della distribuzione dei seggi effettuata a livello nazionale, per la quale si utilizza invece il sistema di “traslazione” già previsto dalla legge n. 270 del 2005 e che appunto cerca, fin dove possibile, di preservare la predeterminata consistenza della rappresentanza territoriale dei diversi ambiti territoriali previsti dalla legislazione elettorale. Per una complessiva ricostruzione di questi fenomeni, indotti (con riguardo allo “slittamento” di seggi da un collegio plurinominale ad un altro) o ammessi (con riguardo ai possibili residuali “slittamenti” di seggi da una circoscrizione ad un’altra) dalla legislazione elettorale vigente, si permetta di rinviare nuovamente a M. PODETTA, *L’approvazione di una legge elettorale “omogenea” per le due Camere: il c.d. Rosatellum-bis*, cit., p. 77 ss.

parte far sì che l'applicazione dei meccanismi di ripescaggio previsti si riveli – molto più facilmente¹⁶ – insufficiente per attribuire tutti i seggi “eccedenti”¹⁷ di una determinata lista in una certa regione, proprio come avvenuto per il Movimento 5 Stelle in Sicilia all’esito delle ultime elezioni.

In particolare, questa eventualità risulta possibile specialmente in relazione all'impossibilità di “attivare” l'ulteriore distorsione potenzialmente indotta dai meccanismi di recupero descritti con riguardo alle liste che si presentano alle elezioni singolarmente e non unite ad altre in una coalizione. Va infatti osservato che il sistema introdotto, oltre ad ammettere possibili slittamenti di seggi da un collegio plurinominale ad un altro (eventualmente per la Camera finanche di un'altra circoscrizione) per attribuirli a candidati delle medesima singola forza politica – che ha esaurito candidati in un determinato collegio plurinominale – cui spetterebbero, consente contestualmente se necessario di alterare la rappresentanza politica, ossia i rapporti di forza, tra le diverse singole fazioni, prevedendo che i seggi “eccedenti” vinti da una lista “esaurita” possano essere attribuiti ad altre liste (nel collegio plurinominale dove essi dovrebbero essere attribuiti o, se questo non risulta possibile, anche in altri), qualora queste siano unite ad essa in coalizione. Ben si capisce come questa seconda distorsione relativa all'alterazione della rappresentanza politica dei collegi, a sua volta ordinariamente indotta per altra via dai nuovi meccanismi elettorali introdotti¹⁸, non possa però attivarsi qualora la lista esaurita si sia presentata alla competizione elettorale da sola. Da

¹⁶ Essendo assai improbabile, in virtù appunto dei criteri di “recupero” previsti, che con riguardo all'elezione della Camera uno schieramento esaurisca tutti i candidati “ripescabili”, specie se questo si presenta schierato all'interno di una coalizione. Una simile evenienza non può comunque escludersi sul piano teorico, specie se si considera che comunque il numero massimo delle candidature presentabili sull'intero territorio nazionale da parte di una lista, che potrebbe anche presentarsi alle elezioni da sola, è molto inferiore al numero totale dei seggi in palio, v. *infra*, nel testo.

¹⁷ In questo scritto si utilizzerà l'aggettivo “eccedente” per qualificare il seggio “avanzato” da uno schieramento che ha “esaurito” i propri candidati eleggibili. Questa avvertenza si rende necessaria per non confondere questa “situazione” con quella diversa, esplicitamente contemplata, da ultimo, dalla legge n. 165 del 2017, ove questo aggettivo è utilizzato invece in riferimento alla temporanea assegnazione ad uno schieramento, nell'ambito del compimento dei calcoli elettorali, di un complessivo maggior numero di seggi rispetto a quelli ad esso spettanti sulla base di quanto già stabilito in modo “fisso” ad un livello territoriale di calcolo superiore (v. *infra*, § 3, nota 33).

¹⁸ I quali prevedono per entrambe le Camere lo “sradicamento” dei voti dal livello territoriale in cui sono espressi per poterli trattare a – almeno – un livello superiore, che produce degli effetti aberranti al momento della restituzione ai collegi plurinomiali dei risultati così ottenuti, i quali testimoniano il totale scollamento fra le scelte compiute dal corpo elettorale in un determinato territorio e le conseguenze che si registrano in termine di distribuzione dei seggi fra le forze politiche in quella realtà. In virtù del combinarsi di questo sistema con altre previsioni (in particolare la necessità di “fare posto” in qualche collegio plurinominale a liste che hanno ivi ottenuto un consenso modesto, ma che hanno però superato lo sbarramento nazionale – da questo punto di vista – relativamente basso del tre per cento e dunque partecipano alla distribuzione dei seggi), può così accadere che in un collegio plurinominale due liste ottengano lo stesso numero di seggi anche se una ha raccolto moltissimi più voti dell'altra, ma anche che una lista che ha ricevuto meno voti di un'altra ottenga più seggi rispetto a quest'ultima, oppure persino che una lista con molti meno voti di diverse altre sia l'unica fra queste a vincere un seggio. Il verificarsi di questi fenomeni è reso possibile dai meccanismi introdotti in particolare con riguardo all'elezione della Camera, dove anche a livello “qualitativo” questi effetti distorsivi possono rendersi particolarmente evidenti, a causa – in particolare – del meccanismo di trasposizione dei seggi dal livello nazionale a quello circoscrizionale prescelto dal legislatore, ma non è affatto escluso per il Senato, dove pure si utilizza solo il meccanismo di “restituzione” dei seggi al livello inferiore che cerca di minimizzare tali alterazioni. Per un approfondimento di questi aspetti, se si vuole, si veda M. PODETTA, *L'approvazione di una legge elettorale “omogenea” per le due Camere: il c.d. Rosatellum-bis*, cit., p. 96 ss.

questo punto di vista, in effetti, ai fini della legislazione introdotta è come se le liste unite in coalizione presentassero un numero di candidati maggiore di quelle presentatesi invece da sole, in quanto ai loro candidati devono idealmente sommarsi quelli dei non eletti delle altre liste ad esse alleate.

In quest'ottica, può dunque complessivamente dirsi che il maggior numero di possibilità di "ripescaggio" si realizza con riguardo all'elezione della Camera e per le liste unite in coalizione, mentre, all'opposto, le minori possibilità di "recupero" si hanno rispetto all'elezione del Senato e per le liste che si presentano singolarmente, essendo inoltre via via minori quanto più basso sia il numero dei collegi plurinominali inclusi nella regione di riferimento.

Certo in alcune ipotesi limite, in particolare all'esito di uno "strabiliante" risultato elettorale di una forza politica presentatasi alle elezioni da sola, persino alla Camera potrebbe verificarsi l'esaurimento dei candidati ripescabili secondo i meccanismi descritti, dal momento che, al netto delle pluricandidature, considerando i collegi definiti dal decreto legislativo n. 189 del 2017 e i seggi ad essi attribuiti secondo i risultati del censimento del 2011, una lista può presentare alle elezioni al massimo 483 candidati per i 618 seggi in palio. Si capisce però come quello descritto, che comunque testimonia uno dei molti limiti del nuovo sistema elettorale, possa considerarsi un mero caso di scuola di pressoché impossibile realizzazione. Viceversa, molto più probabile risulta il verificarsi dell'esaurimento dei candidati ripescabili con riguardo alla elezione del Senato¹⁹, come puntualmente avvenuto in Sicilia²⁰ all'esito del voto politico del 4 marzo scorso.

2. Pluricandidature ed "esaurimento" di candidati.

Come si è già avuto modo di evidenziare, in occasione delle elezioni del 4 marzo 2018 le diverse liste hanno potuto e dovuto presentare in Sicilia per l'elezione del Senato solo diciassette candidati quando in realtà i seggi in palio in quella regione erano venticinque.

Diciassette è esattamente il numero di seggi che, all'esito delle operazioni elettorali, si sarebbero dovuti assegnare in quella regione al Movimento 5 Stelle. Questa forza politica, infatti, oltre ad aver conquistato tutti e nove i collegi uninominali siciliani, essendo stati i candidati uninominali collegati a questa lista i più votati in tutti i rispettivi collegi, ha ottenuto complessivamente a livello regionale il 48,08 per cento dei voti, che sulla base del metodo del quoziente naturale e dei più alti resti da applicare per la distribuzione dei seggi in quota proporzionale, ai sensi del disposto dell'articolo 17 del testo unico per l'elezione del Senato, avrebbe dovuto comportare l'attribuzione ad essa di ben otto dei sedici seggi in palio²¹.

¹⁹ Anche se non rileva ai fini della tesi che si vuole qui sostenere, è interessante considerare come anche per l'elezione del Senato, secondo i collegi definiti dal decreto legislativo n. 189 del 2017 e i seggi ad essi attribuiti in relazione ai risultati del censimento del 2011, ciascuna forza politica possa presentare al massimo, anche in questo caso dunque al netto delle pluricandidature, un numero di candidati di molto inferiore rispetto a quello dei seggi in palio, ossia 241 candidati per 309 seggi.

²⁰ Con riguardo all'"esaurimento", per ora senza "avanzare" seggi, dei candidati del Movimento 5 Stelle in Molise, v. *infra*, § 5.2.

²¹ I dati sono tratti dal sito internet istituzionale del Ministero dell'Interno dedicato alle elezioni e sono consultabili all'indirizzo www.elezionistorico.interno.gov.it.

Questo non è risultato tuttavia possibile, poiché questa forza politica aveva proposto la candidatura di Nunzia Catalfo sia nel collegio uninominale di Catania che in seconda posizione nel listino del collegio plurinominale Sicilia-02. In base alle regole descritte, questa candidata è stata proclamata eletta nel collegio uninominale di Catania, mentre il seggio ad essa spettante in quota proporzionale non ha potuto essere assegnato ad alcun candidato della medesima forza politica, in quanto tutti i candidati della stessa in quella regione erano già stati proclamati eletti “direttamente”.

Sebbene dunque al Movimento 5 Stelle possa essere attribuita la “colpa” di aver proceduto ad effettuare una – peraltro singola²² – pluricandidatura, oltre che – se, per assurdo, si vuole – di aver fatto registrare in questa regione un’ottima performance elettorale, come si capisce, l’impossibilità di attribuire ad un candidato presentato in Sicilia di questa forza politica il diciassettesimo ed ultimo seggio a questa spettante sulla base dei calcoli elettorali è da imputare *in primis* alle regole sulla presentazione delle candidature previste dai nuovi meccanismi elettorali. In proposito basti pensare che anche se questa forza politica non avesse effettuato alcuna pluricandidatura nella regione ma avesse avuto diritto ad un seggio in più nella distribuzione proporzionale, circostanza questa affatto lontana da quanto effettivamente avvenuto, il medesimo problema si sarebbe comunque riproposto. Né d’altra parte può essere imputato a questa forza politica il fatto di essersi voluta presentare alle elezioni da sola, posto che peraltro risulta tutto da dimostrare che, nel caso di liste coalizzate, l’ipotetica attribuzione di un seggio ad una forza politica collegata a quella cui questo spetterebbe, come visto ammessa dai meccanismi di “recupero” introdotti, non sia comunque per altro verso comunque problematica (quanto al rispetto della volontà degli elettori che hanno preferito quest’ultima), specie laddove, come nel caso di questi meccanismi elettorali, essa si riveli un’ipotesi non del tutto residuale.

Il dito deve dunque essere puntato in particolare sull’imposizione per mano del legislatore della sistematica presentazione nei collegi plurinominali di un numero di candidati inferiore a quello dei seggi in palio²³.

3. “Incapienza” di una lista e dovere di assegnare tutti i seggi.

Ad ogni modo, essendo questo il quadro giuridico e politico di riferimento, all’esito dell’operazione di distribuzione dei seggi fra le diverse forze in campo si è posto il problema di come procedere.

²² Assumendo la prospettiva che non vede di buon occhio la possibile presentazione di pluricandidature rispetto alla possibile elezione di un subentrante al posto del soggetto pluricandidato cui, se così si può dire, sarebbero stati indirizzati “prioritariamente” i voti degli elettori di una determinata lista, potrebbe altresì rilevarsi che, da un punto di vista “qualitativo”, la presentazione di una pluricandidatura in una stessa circoscrizione, a maggior ragione se questa riguarda la contestuale presentazione in un collegio uninominale e nel listino del collegio plurinominale in cui quest’ultimo è ricompreso, potrebbe considerarsi fra le diverse ipotesi possibili quella meno “grave”. Questa considerazione assume ancor più forza se riferita all’elezione del Senato, dove in effetti, come già evidenziato (v. *supra*, § 1, nota 7), la possibile presentazione di un medesimo candidato in più regioni si pone in tensione con il rispetto della selezione su base regionale costituzionalmente prescritta dei suoi componenti.

²³ V. *infra*, § 6, nota 115.

Da parte sua, l'Ufficio elettorale regionale siciliano ha deciso di non pronunciarsi sul punto in questione, non procedendo quindi alla proclamazione relativa all'assegnazione di un seggio da attribuire in ragione proporzionale e procedendo alla proclamazione di solo ventiquattro candidati a dispetto dei venticinque seggi in palio nella regione.

Questo comportamento "pilatesco" da parte dell'Ufficio elettorale regionale siciliano pare in effetti potersi censurare²⁴, dal momento che nel compimento delle operazioni di natura amministrativa²⁵ che esso è chiamato a svolgere ben avrebbe potuto, ed anzi dovuto, prendere una posizione – auspicabilmente nei termini che si diranno – in qualità di organo tecnico chiamato ad applicare la disciplina vigente che, nel suo complesso, non può tollerare la mancata assegnazione di un seggio del Senato (v. *infra*, § 4). Né d'altra parte una qualsiasi decisione sul punto presa dall'Ufficio elettorale regionale avrebbe impedito un successivo controllo del suo operato da parte del Senato, cui come è noto l'articolo 66 della Costituzione attribuisce in via esclusiva il compito di verificare i titoli di ammissione dei suoi componenti, il quale, anche per il tramite dell'attività della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ben avrebbe potuto eventualmente anche assumere determinazioni diverse nello svolgimento delle operazioni, intese in senso ampio, della verifica dei poteri, eventualmente attivando le procedure appositamente previste in tale ambito che assumono valenza giurisdizionale e devono garantire, seppur entro certi limiti data la natura *sui generis* di questo giudice avente caratura politica, il contraddittorio delle parti interessate.

L'assunzione di una determinazione da parte dell'Ufficio elettorale regionale sarebbe stata ancor più opportuna se si considera la pressoché totale inerzia che nell'avvio della XVIII Legislatura sta inopportunamente caratterizzando l'attività di entrambe le Assemblee parlamentari. Queste ultime, in attesa, dapprima, della possibile definizione – in un senso piuttosto che un altro – di accordi tra le diverse forze politiche in grado di consentire la nascita di un nuovo Governo capace di ottenere la fiducia delle Camere e, successivamente, della completa definizione degli assetti interni al nuovo Esecutivo a targa Movimento 5 Stelle-Lega, così come già avvenuto in occasione del – a sua volta – travagliato avvio della passata XVII Legislatura, non hanno nemmeno proceduto a completare la loro composizione interna con la formazione dei loro organi necessari.

²⁴ Non concorda con questa considerazione L. PEDULLÀ, *M5S: al Senato, in Sicilia, più seggi che candidati*, in *Forum di Quaderni Costituzionali Rassegna*, 7 marzo 2018, p. 1, secondo il quale «la soluzione non può competere, come paventato da alcuni, all'Ufficio elettorale presso la Corte di Appello di Palermo né all'Ufficio elettorale centrale della Cassazione che attribuisce provvisoriamente i seggi». Posto che però il punto alla base di questa impostazione è che, giustamente, l'Ufficio elettorale «non può imporre alcun quadro giuridico all'unico Organo competente e "sovrano" in materia», che l'Autore individua nella «Giunta delle Elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, in sede di verifica dei poteri», ma che probabilmente è più correttamente identificabile nel *plenum* di quell'Assemblea, bisogna considerare che un eventuale pronunciamento del primo avrebbe potuto comunque essere ritenuto auspicabile pur nel mantenimento delle prerogative della seconda.

²⁵ Con riguardo alla natura amministrativa delle operazioni compiute dagli Uffici elettorali, cfr. L. SPADACINI, *Regole elettorali e integrità costituzionale delle Camere. La mancata assegnazione di alcuni seggi alla Camera nella XIV Legislatura*, Promodis Italia Editrice, Brescia, 2003, p. 118 ss.

Per quello che riguarda il Senato, che è quello che qui interessa, oltre non essere state istituite²⁶ le Commissioni permanenti²⁷, non si è in particolare proceduto alla costituzione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari²⁸. Benché per la sua istituzione non sia stabilita

²⁶ Al loro posto, così come avvenuto da ultimo nella passata legislatura, è stata istituita temporaneamente una Commissione speciale per l'esame degli atti urgenti presentati dal Governo, composta da ventisette membri in rappresentanza proporzionale su designazione dei Gruppi, la quale, oltre ad avere la competenza di merito sui singoli provvedimenti, assorbe le competenze di ogni altra Commissione in sede consultiva, anche con riguardo agli eventuali pareri obbligatori, v. *XVIII Legislatura, Senato della Repubblica, Assemblea, Resoconto stenografico*, 28 marzo 2018, p. 6 s.

²⁷ In riferimento alla necessaria o meno costituzione delle Commissioni permanenti in avvio di legislatura nel caso in cui le Camere non abbiano in particolare ancora proceduto a concedere la fiducia a un nuovo Governo, cfr. M. OLIVETTI, *Il tormentato avvio della XVII legislatura: le elezioni politiche, la rielezione del Presidente Napolitano e la formazione del governo Letta*, in *Amministrazione In Cammino*, 9 maggio 2014, p. 35 ss., secondo il quale «Libere [...] le Camere di costituire in concreto le loro Commissioni permanenti anche prima della concessione della fiducia al governo (pur non essendovi costituzionalmente tenute)», «l'attività che esse possono svolgere dovrebbe limitarsi all'ordinaria amministrazione, per gestire la quale sono forse sufficienti delle Commissioni speciali provvisorie» (p. 38), e C. FASONE, *La mancata costituzione delle Commissioni permanenti all'inizio della XVII legislatura*, in *Quaderni costituzionali*, n. 2/2013, p. 406 ss., secondo la quale (sulla base di una ricostruzione che sembra comunque in qualche misura accolta dallo stesso M. OLIVETTI, *Il tormentato avvio della XVII legislatura: le elezioni politiche, la rielezione del Presidente Napolitano e la formazione del governo Letta*, cit., p. 38, nota 156), «La scelta di non istituire sin da subito le Commissioni permanenti appare discutibile sul fronte degli equilibri della forma di governo, che si iscrive ormai entro una «intelaiatura» europea, dove l'indirizzo politico nazionale è almeno in parte concordato a livello di Unione e il Parlamento ha il potere di controllare ed indirizzare l'Esecutivo» (p. 408). Pur non potendosi approfondire in questa sede ulteriormente il tema, preme comunque rilevare che in effetti, al di là del dato testuale della disciplina regolamentare (che pure, nonostante le possibili obiezioni, per le quali v. M. OLIVETTI, *Il tormentato avvio della XVII legislatura: le elezioni politiche, la rielezione del Presidente Napolitano e la formazione del governo Letta*, cit., p. 37, nota 152, sembra complessivamente deporre per la necessaria immediata costituzione delle Commissioni permanenti una volta formati i Gruppi parlamentari tanto alla Camera, sulla base dell'articolo 19 del suo Regolamento, quanto al Senato, sulla base dell'articolo 21 del suo Regolamento, anche se proprio quest'ultimo facendo riferimento al rapporto tra «maggioranza» e «opposizione» dà per scontata secondo le dinamiche ordinarie la già avvenuta nascita del rapporto fiduciario al momento della Costituzione delle Commissioni), così come pure della – comunque per certi versi ambivalente – prassi invalsa, pur essendo queste ultime considerazioni condivisibili, esse si rivelano forse un po' troppo «timide». Infatti, senza negare il necessario coordinamento delle attività delle Camere con quelle di un Esecutivo nella pienezza dei suoi poteri secondo lo svolgimento delle normali dinamiche della forma di governo parlamentare, proprio sulla base della natura fondante di quest'ultima, in base alla quale il Governo «promana» dal Parlamento e non viceversa, pare potersi senz'altro sostenere, laddove ciò si renda necessario in virtù del dilatarsi dei tempi per la formazione di un nuovo Esecutivo ad inizio legislatura, non solo l'opportunità ma anche la doverosità dell'immediata istituzione delle Commissioni permanenti. D'altra parte, vista la piena legittimazione del Parlamento – anche – ad inizio legislatura in virtù della sua investitura popolare diretta derivante dal voto politico, non paiono condivisibili le considerazioni avanzate sul punto da C. FASONE, *La mancata costituzione delle Commissioni permanenti all'inizio della XVII legislatura*, cit., p. 406, secondo cui «l'attività del Parlamento è limitata quando manca il «suo» Governo con pieni poteri», sulla base di un'impostazione avallata da M. OLIVETTI, *Il tormentato avvio della XVII legislatura: le elezioni politiche, la rielezione del Presidente Napolitano e la formazione del governo Letta*, cit., p. 38, nota 156, sulla scorta di quanto autorevolmente osservato, con riguardo al ruolo e ai poteri del Parlamento in caso di crisi governativa da L. ELIA, voce *Amministrazione ordinaria degli organi costituzionali*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. II, Giuffrè, Milano, 1958, p. 226 ss.

²⁸ Le considerazioni svolte riguardo alla necessaria costituzione ad avvio di legislatura delle Commissioni permanenti (v. *supra*, nota precedente) sembrano valere a maggior ragione con riguardo alla istituzione delle Giunte, essendo queste organi che, per le funzioni loro affidate dalla disciplina regolamentare, dovrebbero avere una spiccata caratura tecnica. In proposito, vale la pena segnalare che in effetti entrambe le Camere, sulla base delle esplicite previsioni contenute nei rispettivi Regolamenti quanto alle tempistiche per la loro costituzione (articolo 16, comma 1,

esplicitamente dalla disciplina regolamentare una precisa tempistica²⁹, non si può non rimarcare quantomeno l'inopportunità, se non la vera e propria censurabilità dal punto di vista del corretto svolgimento delle attività parlamentari, della mancata istituzione di questa Giunta, a cui il comma 4 dell'articolo 19 del Regolamento del Senato – fra le altre cose – affida il compito di «procede alla verifica[...] dei titoli di ammissione dei Senatori», nonché di riferire, «se richiesta, al Senato sulle eventuali irregolarità delle operazioni elettorali che abbia riscontrato nel corso della verifica».

È anche in virtù di questa inerzia che risulta ad oggi ancora pendente la decisione circa l'assegnazione del seggio senatoriale siciliano rimasto vacante, anche se in effetti, a onor del vero, bisogna osservare come non sia affatto detto che, una volta – finalmente – formata la citata Giunta, questa, o il *plenum*, si dimostreranno effettivamente in grado di giungere alla risoluzione di questo caso problematico³⁰.

Bisogna poi rilevare che nessuna concreta attività in merito alla “questione siciliana”, foss'anche meramente istruttoria, è stata compiuta a sua volta dalla Giunta provvisoria per la verifica dei poteri, istituita nella prima seduta del Senato della nuova legislatura e chiamata dal Presidente provvisorio dell'Assemblea, a dispetto dell'anacronistico riferimento testuale alle sue funzioni effettuato dai primi due commi dell'articolo 3 del Regolamento del Senato³¹, a compiere solo gli accertamenti relativi alla proclamazione a senatore dei candidati subentranti a quelli eletti in più collegi elettorali³². Per questo la Giunta provvisoria si è riunita una sola volta lo stesso giorno di insediamento della nuova Assemblea di Palazzo Madama³³ limitandosi a portare a termine il compito delegatole. Stante le lungaggini autoimpostesi dal Senato, questo avrebbe invece ben potuto nella sua autonomia, eventualmente una volta eletto il proprio presidente e costituita la Giunta per il Regolamento, investire la stessa Giunta provvisoria del compito di cominciare quantomeno ad istruire la “questione siciliana”. D'altra parte, è stata la stessa Giunta provvisoria a “decidere di non decidere” sul punto. Infatti, in seno alla stessa, dopo una discussione relativa alla

del Regolamento della Camera e articolo 17 del Regolamento del Senato), hanno invece provveduto ad istituire le Giunte per il Regolamento non appena costituiti i Gruppi parlamentari.

²⁹ A differenza di quanto previsto per la costituzione della Giunta per il Regolamento, v. *supra*, nota precedente.

³⁰ Come d'altra parte è già accaduto nella XIV Legislatura, quando all'esito delle elezioni politiche del 2001, in quel caso con riguardo alla Camera dei deputati, la questione su come si dovesse procedere rispetto ai seggi rimasti vacanti per l'“esaurimento” di candidati di Forza Italia in virtù dell'utilizzo di “liste civetta” per aggirare il meccanismo dello “scorporo”, dopo essere restata a lungo in sospenso, si è conclusa con la decisione da parte del *plenum* di non assumere di fatto una posizione sul punto. Per la puntuale ricostruzione di questa vicenda e delle relative diverse posizioni allora emerse sia sul piano politico che su quello dottrinale, nonché per la corretta soluzione sul piano teorico-giuridico allora applicabile, v. ampiamente L. SPADACINI, *Regole elettorali e integrità costituzionale delle Camere. La mancata assegnazione di alcuni seggi alla Camera nella XIV Legislatura*, p. 3 ss.

³¹ Secondo i quali essa sarebbe chiamata a effettuare gli accertamenti relativi all'individuazione «dei candidati [risultati eletti al Senato] che subentrano agli optanti per la Camera dei deputati», sulla base di una possibile contestuale elezione di un candidato in entrambi i rami parlamentari oggi esclusa dalle regole sulla presentazione delle candidature. Infatti, il sesto comma dell'articolo 19 del Testo unico per l'elezione della Camera, cui rimanda il quinto comma dell'articolo 9 del Testo unico per l'elezione del Senato, stabilisce che «Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità».

³² XVIII Legislatura, Senato della Repubblica, Assemblea, *Resoconto stenografico*, 23 marzo 2018, p. 8.

³³ XVIII Legislatura, Senato della Repubblica, Giunta provvisoria per la verifica dei poteri, *Resoconto sommario*, 23 marzo 2018, p. 1 ss.

possibile assunzione di determinazioni quanto ad un ricorso relativo all'assegnazione di un seggio pugliese da cui è emersa da più parti l'idea di come questa possibilità dovesse considerarsi esclusa stanti le limitate competenze dell'organo³⁴, si è semplicemente constatato, per voce del Presidente dell'organo, che «con riferimento alla regione Sicilia, non è stato attribuito un seggio a seguito dell'«esaurimento» dei candidati appartenenti alla lista del Movimento 5 Stelle», aggiungendo però «che tale seggio, in base ai principi costituzionali, deve essere necessariamente assegnato su base territoriale ed altresì che lo stesso può essere attribuito anche ad altra lista», nonché che «Nel caso di specie tale seggio andrebbe attribuito al candidato Alicata, appartenente alla lista Forza Italia»³⁵. Quanto al possibile approfondimento della specifica questione, a seguito degli interventi del senatore Vito Crimi del Movimento 5 Stelle e del senatore Giuseppe Luigi Salvatore Cucca del Partito democratico che escludevano tale possibilità, la Giunta provvisoria ha convenuto «all'unanimità di rinviare ogni decisione [...] alla futura Giunta delle elezioni nella composizione definitiva»³⁶.

Viceversa, si ritiene che la Giunta provvisoria sarebbe stata tenuta a procedere alla assegnazione del seggio Siciliano rimasto vacante, stante la natura amministrativa delle operazioni che anche questa è chiamata a compiere³⁷.

Per completezza, va infine osservato che nelle nove sedute dell'Assemblea del Senato fino ad ora tenutesi la questione relativa all'assegnazione del seggio siciliano vacante non solo non è mai stata affrontata, ma non è mai stata nemmeno posta.

4. Seggi vacanti e loro destinazione ad altre liste.

Venendo ora al merito della questione per cercare di capire quale sia la soluzione corretta da adottare dal punto di vista giuridico a quanto verificatosi in Sicilia con riguardo alla selezione dei membri di Palazzo Madama e, più in generale, nel caso di impossibilità di assegnazione secondo i nuovi meccanismi elettorali introdotti di uno o più seggi ad una forza politica a causa dell'«esaurimento» dei candidati «ripescabili» di quest'ultima e, se presenti, anche delle altre formazioni a questa coalizzate (evenienza questa che, come detto, può verificarsi in concreto in particolare con riguardo alle liste che si presentano singolarmente all'elezione del Senato e solo di

³⁴ Si vedano in proposito in particolare gli interventi dei senatori Vito Crimi e Mario Michele Giarrusso del Movimento 5 Stelle e del senatore Giuseppe Luigi Salvatore Cucca del Partito democratico; di diverso tenore sono stati invece gli interventi dei senatori Maria Elisabetta Alberti Casellati (di lì a poco eletta Presidente del Senato), Giacomo Caliendo e Lucio Malan di Forza Italia, che era proprio la forza politica chiamata in causa dal merito del ricorso, il quale verteva sulla corretta interpretazione delle disposizioni della nuova legislazione elettorale relative alle operazioni di compensazione tra liste «eccedentarie» e «deficitarie» (v. *supra*, § 1, nota 17).

³⁵ Rispetto all'individuazione del candidato da proclamare in relazione all'eventuale attribuzione del seggio siciliano vacante ad una lista diversa dal Movimento 5 Stelle, v. *infra*, § 5.1.

³⁶ XVIII Legislatura, Senato della Repubblica, Giunta provvisoria per la verifica dei poteri, *Resoconto sommario*, 23 marzo 2018, p. 1 ss.

³⁷ Concorde con questa impostazione L. SPADACINI, *Regole elettorali e integrità costituzionale delle Camere. La mancata assegnazione di alcuni seggi alla Camera nella XIV Legislatura*, cit., p. 124 ss.

fatto in ipotesi di scuola rispetto a liste coalizzate e/o con riguardo all'elezione della Camera)³⁸, è stato giustamente osservato³⁹ che le possibili direttrici da seguire si sviluppano essenzialmente su tre fronti: lasciare il seggio vacante non attribuendolo ad alcuna lista; assegnare il seggio alla medesima forza politica cui questo spetterebbe in un'altra circoscrizione (ipotesi questa in effetti già prevista dai meccanismi di recupero previsti per la Camera); attribuire il seggio ad una delle altre liste presentatesi in competizione a quella che avrebbe diritto alla sua assegnazione nella medesima circoscrizione⁴⁰.

La prima ipotesi pare doversi senz'altro escludere, pur ritenendosi che essa comunque non giocherebbe alcun ruolo, qualora dovesse realizzarsi (direttamente o per effetto di una mancata qualsiasi decisione), quanto alla validità delle diverse determinazioni che l'Assemblea del Senato assumerebbe in mancanza del *plenum*⁴¹. L'impossibilità di procedere in tal senso discende infatti innanzitutto direttamente dal disposto costituzionale di cui al secondo comma dell'articolo 57 Costituzione, che fissa inderogabilmente in trecentoquindici il numero dei componenti elettivi del Senato⁴². Ciò risulta confermato dal tenore della giurisprudenza costituzionale in tema di necessario rispetto del principio che richiede la costante operatività degli organi costituzionali⁴³, in riferimento al quale la Consulta ha chiarito che, laddove sia costituzionalmente stabilito in modo fisso il numero di componenti di un organo, la relativa disciplina elettorale deve garantire sempre e comunque la copertura di tutti i suoi seggi⁴⁴. Da questo consegue l'illegittimità delle legge elettorali che non consentano l'assegnazione dell'intero numero di seggi preventivamente fissato dalla Carta fondamentale e la necessità, nell'eventuale silenzio della specifica disciplina elettorale, di risalire, laddove possibile utilizzando i canoni interpretativi ammessi, alla disciplina applicabile perché si

³⁸ Posto che comunque, qualora una di queste remote ipotesi invece si realizzasse (v. *supra*, § 1, nota 16), comunque si dovrebbe ricorrere allo schema interpretativo di seguito proposto, che vorrebbe in effetti assumere portata generale.

³⁹ L. PEDULLÀ, *M5S: al Senato, in Sicilia, più seggi che candidati*, cit. p. 1.

⁴⁰ Questa soluzione, come si vedrà, si presta a differenti possibili applicazioni pratiche quanto all'individuazione della lista concorrente cui dovrebbe essere assegnato il seggio "eccedente" (v. *infra*, § 5), che non necessariamente comportano l'attribuzione dello stesso «alla lista che ha riportato i "più alti resti"», come invece sembra essere dato per scontato da L. PEDULLÀ, *M5S: al Senato, in Sicilia, più seggi che candidati*, cit., p. 1.

⁴¹ Questa conclusione deriva dall'impossibilità di qualificare la Camera come "organo perfetto", anche in considerazione del disposto del terzo comma dell'articolo 64 della Costituzione, in base al quale per la validità delle deliberazioni delle Camere è richiesta la presenza della "sola" maggioranza dei loro componenti, v. L. SPADACINI, *Regole elettorali e integrità costituzionale delle Camere. La mancata assegnazione di alcuni seggi alla Camera nella XIV Legislatura*, cit., p. 92. Sembra invece paventare dubbi sulla legittimità delle decisioni assunte in mancanza del *plenum*, facendo esplicito riferimento in tal caso a «ricadute di non poco conto sui risultati delle future votazioni dell'intera legislatura», L. PEDULLÀ, *M5S: al Senato, in Sicilia, più seggi che candidati*, cit. p. 2.

⁴² Sulla impossibilità di lasciare anche un solo seggio parlamentare vacante per una intera legislatura in virtù del numero fisso dei membri delle Camere costituzionalmente fissato, cfr. G. E. VIGEVANI, *I seggi vacanti di Forza Italia*, in *Quaderni costituzionali*, n. 3/2001, p. 622.

⁴³ Elaborata, come è noto, specialmente nell'ambito dei giudizi di ammissibilità di referendum abrogativi in materia elettorale.

⁴⁴ In proposito, v. in particolare Corte cost., sent. n. 47 del 1991. Per una ricostruzione competa della giurisprudenza costituzionale rilevante sul punto, v. L. SPADACINI, *Regole elettorali e integrità costituzionale delle Camere. La mancata assegnazione di alcuni seggi alla Camera nella XIV Legislatura*, cit., p. 93 ss., spec., p. 98 ss.

possa comunque giungere a tale risultato⁴⁵. L'imposizione di assegnare tutti i seggi in palio deriva anche ovviamente dal rispetto del principio di uguaglianza degli elettori e del loro voto, di cui agli articoli 3 e 48 della Costituzione, dal momento che la mancata attribuzione della totalità dei seggi spettanti a una determinata ripartizione territoriale comporta, come è evidente, una sua non giustificabile sottorappresentazione.

Anche la seconda soluzione astrattamente ipotizzabile non pare potere essere accolta, specialmente⁴⁶ per l'evidente contrasto in cui questa si pone con il principio dell'elezione del Senato "a base regionale" di cui al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione. Questa previsione costituzionale, infatti, lungi dal dover essere considerata come una mera indicazione astratta di principio o programmatica non avente diretta valenza prescrittiva, intesa nella sua corretta portata sostanziale induce ad escludere non solo la possibilità che per l'elezione del Senato le operazioni elettorali siano effettuate a un livello sovraregionale, ma anche – a maggior ragione – che la quota di rappresentanza territoriale di una regione possa essere per qualsiasi motivo ceduta ad un'altra⁴⁷. Ne consegue, da un lato, che tutte le operazioni elettorali devono svolgersi e concludersi nell'ambito regionale⁴⁸, dall'altro, che non è a maggior ragione possibile in alcun modo procedere alla proclamazione di un qualsiasi candidato in una regione diversa da quella nella quale sono stati espressi i voti per l'assegnazione del relativo seggio. Da questo punto di vista, risulta dunque non solo logicamente corretta ma addirittura costituzionalmente doverosa l'esclusione effettuata esplicitamente dal legislatore nel novellato comma 2 dell'articolo 17-*bis* del Testo unico per l'elezione del Senato della possibilità, invece ammessa⁴⁹ con riguardo all'elezione della Camera⁵⁰, di ricorrere al ripescaggio di candidati in altre circoscrizioni nel caso di "esaurimento" dei candidati

⁴⁵ Sottolinea l'indispensabilità di procedere all'assegnazione di tutti i seggi elettivi costituzionalmente previsti al fine di evitare l'alterazione della «impalcatura delle garanzie costituzionali», che impedisce di «falsa[re] i *quorum* di maggioranza assoluta o qualificata prevista da numerose disposizioni costituzionali, M. AINIS, *Principi versus regole (il caso dei seggi mancanti a Forza Italia dopo le politiche del 2001)*, in *Rassegna parlamentare*, n. 3/2001, p. 638.

⁴⁶ Secondo L. PEDULLÀ, *M5S: al Senato, in Sicilia, più seggi che candidati*, cit., p. 1, questa soluzione andrebbe invece esclusa per un altro motivo, ossia perché essa «non sopporta "analogie" con quanto avviene alla Camera, stante che tanto le "analogie iuris" quanto le "analogie legis" sono tenute a interpretazioni strette e non certo estensive».

⁴⁷ In riferimento alla concreta portata giuridica di questa previsione costituzionale, cfr. L. SPADACINI, *Su alcune problematiche in materia elettorale all'esame della Commissione Affari Costituzionali del Senato*, in *Osservatorio AIC*, n. 1/2013, p. 3 ss.

⁴⁸ In tal senso, cfr. anche A. GRATTERI, *Genesi di un precedente: l'interpretazione dell'elezione a base regionale del Senato da parte del Presidente Ciampi*, in *Nomos*, n. 3/2017, p. 8 ss., e L. SPADACINI, *I limiti alla discrezionalità del legislatore in materia elettorale desumibili dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014*, in *Forum di Quaderni Costituzionali Rassegna*, gennaio 2014, p. 27 ss. Ritiene invece che la "base regionale" prescritta dal primo comma dell'articolo 57 della Costituzione non impedisca lo svolgimento di operazioni elettorali a livello nazionale – anche – per il Senato, C. PINELLI, *Sull'elezione del Senato "a base regionale"*, in *Rivista AIC*, n. 1/2017, p. 1 ss.

⁴⁹ Nello specifico dai commi 4, 6 e 7 dell'articolo 84 del Testo unico per l'elezione della Camera.

⁵⁰ Posto che comunque, anche in qual caso, la circostanza che il possibile necessario ricorso al "ripescaggio" di candidati in altre circoscrizioni non sia un'ipotesi del tutto residuale ma sistematicamente indotta dai meccanismi elettorali introdotti, bisogna sottolineare che questa possibilità pone comunque dei seri problemi quanto – in particolare – al rispetto del principio dell'uguaglianza degli elettori e del loro voto di cui agli articoli 3 e 48 della Costituzione. Discorso simile può essere fatto, con riguardo all'elezione di entrambe le Camere, rispetto alla possibilità di procedere al "recupero" di candidati in un altro collegio plurinominali (della medesima circoscrizione) rispetto a quello dell'attribuzione originaria del relativo seggio.

di una lista. Non potrebbe d'altra parte sostenersi che la possibilità di derogare in questo caso alla prescrizione costituzionale che vuole l'elezione del Senato su base regionale dovrebbe ritenersi ammessa in virtù del fatto che molte altre previsioni contemplate dalla nuova legislazione elettorale prescindono dalla stessa, in sua – si ritiene – palese violazione⁵¹.

Queste argomentazioni permettono altresì, risolvendo la questione a monte, di prescindere nel caso di specie da qualsiasi valutazione circa la possibilità di applicare per il Senato in via analogica le previsioni relative all'elezione della Camera che invece consentono di “recuperare” in caso di esaurimento di una lista i candidati presentati in altre circoscrizioni – innanzitutto – dalla stessa forza politica⁵².

Allo stesso modo quanto osservato impone di escludere che per la risoluzione del caso in questione ci si possa “appigliare” a quanto previsto dal comma 2 del riformato articolo 19 del Testo unico per l'elezione del Senato⁵³ in relazione alle regole da seguire «Nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio plurinominale». Questa norma di chiusura, volta a regolare l'individuazione dei senatori subentranti in corso di legislatura, prevede che a tal fine si debba applicare quanto stabilito nell'articolo 86 del Testo unico per l'elezione della Camera, il quale a sua volta – fra le altre cose – rimanda al suo secondo comma all'utilizzo, ove necessario⁵⁴, di alcuni – e solo alcuni⁵⁵ – dei meccanismi di “ripescaggio” da

⁵¹ V. *supra*, § 1, nota 13. A puro titolo esemplificativo può qui direttamente richiamarsi in particolare la previsione di sbarramenti nazionali per l'accesso alla distribuzione dei seggi di Palazzo Madama, il cui contrasto con la previsione di cui all'articolo 57, comma 1, della Costituzione non risulta affatto stemperato in misura convincente dal fatto che per il Senato il legislatore abbia introdotto l'alternativa dell'aver raggiunto almeno il venti per cento dei consensi in una regione per accedere alla rappresentanza, specie perché tale soglia risulta significativamente elevata e dunque esclude dalla distribuzione dei seggi anche liste che abbiano raggiunto un buon consenso territoriale a livello regionale, comprese le liste rappresentative di minoranze linguistiche che non avessero vinto almeno due collegi uninominali nella loro regione.

⁵² V. *supra*, nota 46.

⁵³ Come invece sostenuto da F. CONTE, *Al Rosatellum manca un petalo: un seggio resterà vacante (forse)*, in *Forum di Quaderni Costituzionali Rassegna*, 7 marzo 2018, p. 3 s., il quale giunge a tale conclusione pur domandandosi se la soluzione che deriverebbe da questa impostazione, la quale dovrebbe comportare l'assegnazione del seggio siciliano vacante allo stesso Movimento 5 Stelle in un'altra regione, «è compatibile con il dettato dell'art. 57 della Costituzione e con il principio della “base regionale”», ammettendo che «Sicuramente vi sono elementi di frizione».

⁵⁴ Ossia qualora non sia possibile attribuire il seggio vacante, nell'ambito del medesimo collegio plurinomiale di riferimento, al candidato (della medesima lista cui afferiva il parlamentare venuto meno), «primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione».

⁵⁵ La circostanza che il legislatore abbia deciso di rimandare a solo alcuni dei meccanismi di “recupero” stabiliti per l'assegnazione originaria dei seggi risulta del tutto incongruente oltre che incomprensibile. In particolare, si è voluto escludere il “recupero” di candidati uninominali che non sono risultati eletti collegati alla lista “esaurita” nelle altre circoscrizioni e dei candidati delle liste eventualmente collegate in coalizione alla lista “esaurita” nei collegi plurinominali delle altre circoscrizioni. Posto che, come si è avuto modo di osservare, il complesso delle regole sulla presentazione delle liste rende potenzialmente necessario ricorrere anche a queste ultime soluzioni di “ripescaggio” (che a loro volta, in casi limite, potrebbero peraltro teoricamente risultare insufficienti, v. *supra*, § 1, nota 16), la scelta di volerle esplicitamente escludere (imputabile forse alla volontà di evitare di alterare troppo l'assegnazione originaria in corso di legislatura, anche se forse in quest'ottica avrebbe avuto senso – per mantenere una logica unitaria – escludere anche il meccanismo di recupero che consente di assegnare seggi ai candidati delle liste eventualmente collegate in coalizione alla lista “esaurita” nei collegi plurinominali delle medesima circoscrizione, oppure, viceversa, alla

impiegare nella distribuzione dei seggi originaria all'esito del voto politico in caso di esaurimento dei candidati proclamabili eletti di una lista. Fra i meccanismi di "recupero" direttamente richiamati figura anche quello di cui al comma 4 dell'articolo 84 del Testo unico per l'elezione della Camera che prevede l'assegnazione di seggi alla medesima lista "esaurita" in altre circoscrizioni. Il fatto che il legislatore non si sia curato di escludere esplicitamente la possibilità di "attingere" a candidati – in questo caso come detto della medesima lista "esaurita"⁵⁶ – di altre circoscrizioni anche con riguardo all'individuazione di subentranti in corso di legislatura a palazzo Madama per effetto del duplice rinvio "attivato" dal citato secondo comma del riformato articolo 19 del Testo unico per l'elezione dei membri del Senato, che è senz'altro da imputarsi⁵⁷ ad una sua disattenzione⁵⁸, non produce in ogni caso alcuna conseguenza giuridica. Infatti, qualunque sia la causa che ha prodotto questo risultato, deve senz'altro escludersi che il mero dato letterale frutto della ricostruzione testuale di questi rinvii possa autorizzare per il Senato l'assegnazione dei seggi vacanti spettanti ad una lista "esaurita" alla medesima forza politica in un'altra circoscrizione regionale, poiché questa interpretazione del quadro legislativo complessivo si porrebbe come evidenziato in netto contrasto con il principio dell'elezione del Senato su base regionale. La lettura contraria⁵⁹, quella cioè che appunto vorrebbe nel caso di specie l'attribuzione del seggio siciliano vacante allo stesso Movimento 5 Stelle in un'altra regione, pecca dunque di eccessivo formalismo sottovalutando il quadro legislativo sostanziale di riferimento, anche sul versante della legittimità costituzionale. Peraltro, a voler essere formalisti fino in fondo e addentrandosi su un terreno invero assai "giuridicamente sdruciolevole", per confutare la correttezza di questa impostazione si potrebbe osservare che il disposto del secondo comma dell'articolo 19 del Testo unico per l'elezione del Senato, così come quello del primo comma dell'articolo 86 del Testo unico per l'elezione della Camera cui esso rinvia, si riferisce, quanto all'ambito della sua applicazione, a situazioni diverse da

medesima lista "esaurita" in un'altra circoscrizione) nel caso sia necessario procedere ad individuare un subentrante in corso di legislatura risulta assurda, proprio perché è in quella fase che può rivelarsi necessario dover ricorrere a criteri suppletivi per carenza di candidati proclamabili eletti. Bisogna in ogni caso rilevare che l'esclusione di questi due ultimi meccanismi di "recupero" dall'esplicito rinvio effettuato nel secondo comma dell'articolo 86 del Testo unico per l'elezione della Camera non dovrebbe assumere alcun significato concreto, nel senso che qualora fosse necessario individuare un subentrante in corso di legislatura e risultassero "finiti" tutti i candidati "ripescabili" secondo gli altri criteri invece ivi richiamati, per come strutturato il sistema dallo stesso legislatore e dovendo necessariamente trovare un modo per garantire la permanenza del *plenum* della Camera, essi si dovrebbero senz'altro applicare in via analogica.

⁵⁶ Ritenendosi che, in ogni caso, devono considerarsi per la Camera applicabili anche per l'individuazione dei subentri in corso di legislatura pure gli altri criteri di "ripescaggio", seppur non esplicitamente richiamati, che contemplano il "recupero" di candidati di altre circoscrizioni (v. *supra*, nota precedente), secondo questa logica potrebbe considerarsi "mancante" anche l'esplicita esclusione della possibilità di applicare questi ultimi per il Senato.

⁵⁷ Come pare ammettere lo stesso F. CONTE, *Al Rosatellum manca un petalo: un seggio resterà vacante (forse)*, cit., p. 3.

⁵⁸ Che non deve – purtroppo – certo stupire in considerazione delle molte altre incongruenze presenti nel testo della legge n. 165 del 2017 (per un ulteriore esempio, v. *supra*, nota 55). Anzi, rispetto a diverse altre "mancanze" del riformatore elettorale, questa "dimenticanza" può sicuramente considerarsi non grave.

⁵⁹ Sostenuta in particolare da F. CONTE, *Al Rosatellum manca un petalo: un seggio resterà vacante (forse)*, cit., p. 3 s.

quelle della distribuzione originaria dei seggi all'esito del voto politico⁶⁰ e dunque non potrebbe essere applicato per la risoluzione del caso che qui interessa⁶¹. Allo stesso modo non convince l'argomentazione per cui, nonostante tutto, bisognerebbe comunque procedere in questo modo per superare lo "stallo" attuale quanto all'assegnazione del seggio siciliano vacante in quanto il richiamo effettuato nei termini descritti costituirebbe «una "norma tecnica di chiusura" adottata "per evitare che venga leso il principio costituzionale concernente la completa formazione della rappresentanza popolare"», cui altrimenti si perverrebbe con un «medesimo sacrificio della rappresentanza "regionale" (in quanto il seggio, per l'appunto, resterebbe vacante), con l'aggiunta di un'ulteriore lesione del più generale principio di rappresentatività, nonché di quanto previsto al secondo comma dell'art. 57 Cost., che come noto fissa in trecentoquindici il numero dei senatori». In proposito, bisogna innanzitutto osservare che, se davvero si ritenessero incontrovertibilmente applicabili secondo il dato legislativo testuale anche per il Senato – quantomeno⁶² – i meccanismi di "recupero" dei candidati di una lista "esaurita" in altre circoscrizioni, il "giudice delle elezioni", ossia in questo caso il Senato per il tramite dell'attività preliminare svolta dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, dovrebbe – per agire correttamente – necessariamente rivolgersi alla Consulta sollevando una questione di legittimità costituzionale perché questa si pronunci sulla compatibilità – che come detto si ritiene senz'altro da doversi escludere – di questa previsione con il principio dell'elezione del Senato su base regionale di cui al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione. Secondariamente, si potrebbe rilevare che quella descritta costituirebbe una "norma tecnica di chiusura", da applicarsi "in ogni caso" al fine di evitare la possibile lesione di alcuni principi costituzionali, piuttosto inefficiente, perché anche se impiegata potrebbe dimostrarsi inidonea a permettere di assegnare tutti i seggi spettanti ad una lista "esaurita"⁶³. In terzo luogo, la deroga al rispetto dell'elezione del Senato "su base regionale" imposta da questa lettura non può ritenersi giustificata dal fatto che si tratterebbe «di un caso limite per cui il principio sarebbe comunque salvaguardato a meno che ciò non [fosse] materialmente possibile»⁶⁴, in quanto, come si è avuto modo di evidenziare, le regole sulla presentazione delle candidature fanno sì che l'esaurimento dei candidati di una lista in una regione non sia affatto un'ipotesi del tutto residuale. In quarto luogo, ed è quello che qui maggiormente interessa, bisogna considerare che l'assegnazione del seggio vacante alla stessa lista "esaurita" in un'altra

⁶⁰ Come effettivamente osservato dallo stesso F. CONTE, *Al Rosatellum manca un petalo: un seggio resterà vacante (forse)*, cit., p. 4, per il quale, però, «La disposizione richiamata, tra l'altro, se si riferisce espressamente alle ipotesi di vacanza di un seggio "per qualsiasi causa, anche sopravvenuta" deve riferirsi implicitamente anche ai casi di seggi vacanti per cause "originarie", come in questo caso» (v. *infra*, nel testo).

⁶¹ V. *infra*, nota 81.

⁶² V. *supra*, note 55 e 56.

⁶³ V. *supra*, § 1, nota 16.

⁶⁴ Così, invece, F. CONTE, *Al Rosatellum manca un petalo: un seggio resterà vacante (forse)*, cit., p. 3.

circoscrizione⁶⁵ non è affatto l'unica strada per – cercare di⁶⁶ – evitare che venga lesa la disposizione costituzionale che fissa in trecentoquindici il numero dei senatori elettivi.

Esiste infatti, come anticipato, una terza via, la quale se applicata consente anzi contestualmente di rispettare la quota di rappresentanza territoriale, da intendersi nel numero di seggi spettanti secondo il disposto costituzionale, di ogni regione, evitando allo stesso tempo di porsi in tensione – almeno sotto questo punto di vista⁶⁷ – con il principio di uguaglianza nelle sue diverse sfaccettature che qui rilevano⁶⁸. Né d'altra parte può sostenersi l'impossibilità di seguire questo ulteriore percorso ricostruttivo perché esso si porrebbe in contrasto con la lettera del secondo comma del riformato articolo 19 del Testo unico per l'elezione del Senato, in quanto lo stesso rinviando genericamente a quanto previsto dall'articolo 86 del Testo unico per l'elezione della Camera, che peraltro racchiude anche disposizioni che non rilevano sul punto⁶⁹, può ben intendersi rimandare alle regole ivi stabilite “in quanto compatibili” alla disciplina del Senato. Non è dunque affatto chiara ed incontrovertibile dal dato testuale la doverosa applicazione per il Senato anche del criterio che vorrebbe il possibile “ripescaggio” di candidati della lista “esaurita” in altre regioni, a maggior ragione con riguardo alla distribuzione originaria di seggi per cui tale possibilità è esplicitamente esclusa. Essendo così aperta sul punto la via all'interprete, questo deve necessariamente trovare, nel limite dei canoni giuridicamente ammessi, la soluzione al caso concreto tenendo conto del rispetto dei parametri costituzionali.

Proprio all'esito di un'interpretazione costituzionalmente conforme, in effetti, qualora al Senato una lista presentatasi singolarmente⁷⁰ abbia esaurito i propri candidati “ripescabili” nell'ambito della regione di riferimento, si ritiene che i seggi “eccedenti” dovrebbero essere assegnati secondo la terza delle soluzioni astrattamente possibili, ossia alle altre liste presentatesi alle elezioni in concorrenza alla prima nella medesima circoscrizione regionale. In questo modo, come già rimarcato, si rispetterebbe il disposto di cui all'articolo 57 della Costituzione, sia sul versante del numero totale dei senatori elettivi stabilito dal suo secondo comma, che di quello dell'elezione del Senato “a base regionale” di cui al suo primo comma. L'attribuzione di seggi spettanti ad una lista “esaurita” ad altre liste concorrenti, non è certo un'eventualità sconosciuta nell'ordinamento italiano, essendo anzi questo l'unico criterio conosciuto in casi simili e contemplato a più livelli dalla legislazione elettorale vigente⁷¹ e non⁷². Le esplicite indicazioni testuali – laddove previste –

⁶⁵ O persino, se si accogliesse questa impostazione e sulla base delle regole di “ripescaggio” previste per la Camera, se fosse necessario eventualmente anche a candidati ad essa collegati presentati in collegi uninominali, oppure a candidati di liste ad essa unite in coalizione, sempre di un'altra circoscrizione.

⁶⁶ Posto che, come più volte detto, non vi sarebbe la garanzia, almeno sul piano teorico, di riuscire ad assegnare così tutti i seggi eccedenti, v. *supra*, § 1, nota 16.

⁶⁷ V. *supra*, § 1, ed *infra*, § 6, nota 118.

⁶⁸ V. *supra*, § 1.

⁶⁹ Come ad esempio il necessario svolgimento di elezioni suppletive qualora rimanga vacante un seggio attribuito in un collegio uninominale, previsione questa già direttamente contemplata dal primo comma dell'articolo 19 del Testo unico per l'elezione del Senato.

⁷⁰ Oppure in una coalizione che abbia comunque complessivamente “esaurito” tutti i suoi candidati “recuperabili”.

⁷¹ Si veda ad esempio il comma 8 dell'articolo 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il quale, con riferimento all'elezione dei consigli comunali dei comuni con

contemplate in questi casi possono essere diverse, dovendosi a seconda degli specifici meccanismi elettorali riferirsi semplicemente ad “altre liste”, piuttosto che ad “altre coalizioni di liste” o ad “altri gruppi di liste”⁷³, ma il punto che è che in generale, in caso di “esaurimento” di candidati da parte di uno schieramento, risulta vigente nel nostro ordinamento un principio per cui è ben possibile, ed anzi doveroso, assegnare i seggi “eccedenti” agli altri presentatisi alle elezioni in concorrenza a quest’ultimo⁷⁴. Anche per il caso siciliano verificatosi all’esito delle elezioni politiche dello scorso 4 marzo, dunque, dovrebbe applicarsi – in particolare – per *analogia iuris*, piuttosto che *legis*, questa soluzione⁷⁵.

Tuttavia, la possibilità di attribuire seggi ad una forza politica diversa da quella cui questi andrebbero assegnati secondo l’impianto elettorale ordinario di fondo è stata contestata da una parte della dottrina⁷⁶ per la tensione in cui questa si pone rispetto al «principio democratico e quello di sovranità popolare (che nel senso [...] che qui rileva di] fatto coincide[...] col primo), nonché col principio di uguaglianza del voto»⁷⁷ e degli stessi elettori in generale. In linea di principio si può però innanzitutto sostenere che nel sistema italiano di democrazia costituzionale rappresentativa la

popolazione superiore a 15.000 abitanti, stabilisce che «Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti[...] fra le altre liste».

⁷² Per una ricostruzione delle legislazioni elettorali italiane che adottavano questo criterio, v. L. SPADACINI, *Regole elettorali e integrità costituzionale delle Camere. La mancata assegnazione di alcuni seggi alla Camera nella XIV Legislatura*, cit., p. 105 ss.

⁷³ A volte gli stessi riferimenti testuali possono peraltro rivelarsi errati o imprecisi rispetto al contesto elettorale in cui sono inseriti, come ad esempio proprio nel caso del già citato comma 8 dell’articolo 73 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, che fa riferimento solo alle “altre liste” e non agli altri “gruppi di liste” previsti da quel sistema. Da questo punto di vista può osservarsi che quello che rileva sono i “soggetti” che competono in prima battuta alla distribuzione dei seggi. Anche in un sistema che prevede la competizione fra liste che possono riunirsi in coalizioni o gruppi di liste, ovviamente, all’esito finale dell’operazione di “ripescaggio” innescata dall’esaurimento dei candidati di una lista presentatisi singolarmente, o di tutte le liste di una “coalizione” o di un “gruppo” di liste, i seggi in “eccedenza” saranno attribuiti effettivamente ad altre “liste”, ma essendo eventualmente dovuti passare prima per la loro assegnazione alle “coalizioni” o “gruppi” di liste di cui facessero parte (v. *infra*, § 5).

⁷⁴ Benché non rilevi direttamente ai fini del ragionamento che si sta svolgendo, è interessante notare come alcune legislazioni elettorali vigenti nell’ordinamento italiano prevedano la possibilità di assegnare seggi a fazioni diverse da quelle cui questi spetterebbero secondo l’impianto di trasformazione dei voti in seggi di fondo del relativo sistema elettorale anche per altri motivi, che pongono peraltro dei dubbi di legittimità costituzionale, ad esempio nel caso in cui uno schieramento abbia già ottenuto un certo numero di seggi. In proposito, si veda ad esempio la lettera f) dell’unico comma dell’articolo 30 della legge regionale lombarda 31 ottobre 2012, n. 17, recante “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione”, in base alla quale, posto che «In ogni caso, al gruppo di liste o alla coalizione di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente non possono essere attribuiti[...] più di cinquantasei seggi in Consiglio regionale», «se i seggi ad essi assegnati superano questo limite, [...] alla coalizione o al gruppo di liste collegate al Presidente eletto [viene sottratto] un numero di seggi strettamente necessario al raggiungimento dei cinquantasei seggi in Consiglio regionale e li assegna in numero corrispondente ai gruppi di liste concorrenti».

⁷⁵ Concorda in generale con questa impostazione anche R. D’ALIMONTE, *Nel rebus dei deputati mancanti*, in *Il Sole 24 Ore*, 18 maggio 2001, p. 7.

⁷⁶ Cfr. ad esempio l’intervista a V. CAIANIELLO di L. CALÒ, *Caianello: “Inimmaginabile tradire la volontà degli elettori”*, in *Il Mattino*, 16 maggio 2001, p. 5, e A. BALDASSARRE in *Seggi vacanti, presto il verdetto*, in *Secolo d’Italia*, 18 maggio 2001, p. 4.

⁷⁷ L. SPADACINI, *Regole elettorali e integrità costituzionale delle Camere. La mancata assegnazione di alcuni seggi alla Camera nella XIV Legislatura*, cit., p. 113.

«volontà dell'elettore è quella che si manifesta attraverso la “traduzione” datane dalle leggi elettorali, che – sempre – producono una distorsione nella trasformazione dei voti in seggi», ammissibili fintanto che «la distorsione dell'esito del voto dagli stessi prodotta sia ragionevole». Si dà il caso che la possibile assegnazione di seggi ad una lista diversa da quella “esaurita” sia «perfettamente ragionevole», in quanto essa «produce la minore distorsione possibile del voto e contestualmente garantisce la “costante operatività” dell'organo da eleggere»⁷⁸. Questo è sicuramente vero, almeno fino a quando la necessaria attribuzione di seggi a candidati di altre fazioni non diventi sistematica (v. *infra*, § 6). A questo va aggiunto che la stessa Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi quanto alla legittimità⁷⁹ in generale, specie sotto il profilo del rispetto dell'uguaglianza – ma anche della personalità, libertà e segretezza – del voto di cui all'articolo 48 della Costituzione, di questa eventualità, sottolineando che «l'attribuzione di seggi a candidati di liste diverse da quella a cui spetterebbero[...], non contrasta», di per sé, oltre che «con la personalità, la libertà e la segretezza», «neanche col principio della uguaglianza del voto» laddove la potenziale disparità di trattamento tra gli «elettori della lista, i cui candidati siano in numero inferiore ai seggi da assegnarle[...] rispetto agli elettori delle altre[...] non appar[e] effettiva»⁸⁰ (v. *infra*, § 6). È pur vero che nella medesima occasione la Corte ha avuto modo di osservare che la «così detta correzione dei risultati è atto di innegabile gravità poiché [appunto] porta ad assegnare alcuni seggi [...] a componenti di altre liste» e che «perciò non è ammessa se non nei casi espressamente indicati dalla legge», che non sono quindi «suscettibili di estensione analogica». Questa statuizione, se correttamente inserita nell'ambito del giudizio di merito all'esame in quell'occasione della Consulta, non pare però debba essere intesa nel senso dell'impossibilità di assegnare i seggi “eccedenti” di una lista “esaurita” ad altre fazioni qualora questo non sia espressamente previsto dalla legge elettorale di riferimento, quanto piuttosto all'impossibilità di estendere questa regola ad altre ipotesi di “carenza” di candidati, come quella «d'una lista che, per irregolarità della sua presentazione, venga totalmente a cadere perdendo tutti i seggi che altrimenti le sarebbero spettati», oppure quella «d'una lista che, ad operazioni compiute, si trovi con un numero di candidati insufficiente⁸¹ per ineleggibilità e incompatibilità che riguardino alcuni di loro»⁸². Per la risoluzione del caso siciliano, non paiono dunque esistere ostacoli sul piano

⁷⁸ L. SPADACINI, *Regole elettorali e integrità costituzionale delle Camere. La mancata assegnazione di alcuni seggi alla Camera nella XIV Legislatura*, cit., p. 114 s.

⁷⁹ Come recentemente ricordato anche da L. PEDULLÀ, *M5S: al Senato, in Sicilia, più seggi che candidati*, cit., p. 3.

⁸⁰ Corte cost., sent. n. 44 del 1961, punto 5 del *Considerato in diritto*.

⁸¹ Con questo esempio la Corte sembra, in modo invero non condivisibile (v. *supra*, note 55 e 56), distinguere tra il caso della necessaria individuazione di candidati subentranti direttamente in occasione dell'assegnazione dei seggi all'esito del voto da quello della determinazione dei candidati inizialmente non eletti da proclamare in corso di legislatura, cui conseguirebbe una netta differenza delle regole applicabili. Tuttavia, questa formulazione poco chiara può forse più correttamente ritenersi riferita, con conseguenze però comunque problematiche specie se da essa si volesse far conseguire la necessaria ripetizione della tornata elettorale, al caso di una lista che in virtù di situazioni soggettive di alcuni dei suoi candidati, rilevate una volta compiute le operazioni elettorali, venisse ad avere non tanto un numero di candidati inferiori a quello dei seggi lei assegnati, quanto piuttosto un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per legge.

⁸² Corte cost., sent. n. 44 del 1961, punto 4 del *Considerato in diritto*.

del diritto sostanziale all'assegnazione del seggio "eccedente" del Movimento 5 Stelle ad un'altra lista presentatasi alle elezioni in contrapposizione allo stesso, dovendosi applicare in via analogica «il principio secondo cui in una competizione con formula proporzionale, qualora uno dei soggetti competitori sia carente di candidati rispetto ai seggi che gli spetterebbero, i seggi in esubero sono attribuiti agli altri soggetti»⁸³. L'attribuzione del seggio senatoriale siciliano ancora vacante ad una lista diversa dal Movimento 5 Stelle⁸⁴ pare dunque proprio la soluzione da preferire⁸⁵.

5. Le modalità di attribuzione dei seggi "eccedenti" nei sistemi proporzionali.

A questo punto è possibile effettuare un piccolo approfondimento quanto al metodo che si ritiene debba essere utilizzato per individuare quali siano in generale sul piano teorico in un sistema proporzionale le singole fazioni cui devono assegnarsi i seggi "eccedenti" di altre che hanno "esaurito" i propri candidati, per poter poi così calare tale soluzione metodologica al caso di specie siciliano che qui interessa.

Si tratta insomma di capire quali sono le operazioni che devono essere svolte in seconda battuta, all'esito della "prima" distribuzione dei seggi, in conseguenza della constatazione dell'insufficienza del numero di candidati di uno o più schieramenti. Le considerazioni che si vogliono qui effettuare valgono però non solo nel caso in cui l'"esaurimento" dei candidati si realizzi già sulla base del risultato della distribuzione dei seggi da effettuarsi all'esito del voto politico, ma anche quando sia necessario procedere all'assegnazione di seggi "eccedenti" di uno o più schieramenti che hanno "esaurito" i propri candidati – sin dall'inizio della distribuzione originaria oppure in seguito – in corso di legislatura.

Per comodità espositiva nella breve argomentazione si farà testualmente riferimento in particolare al caso in cui direttamente all'esito del voto e delle operazioni elettorali risulti da assegnare ancora un seggio in virtù dell'"esaurimento" dei candidati di un singolo schieramento, che è poi l'ipotesi che qui più direttamente interessa, ma preme appunto ribadire che, come si avrà modo di evidenziare ulteriormente più avanti con un alcuni esempi, le coordinate di fondo che si cercherà di fornire hanno portata generale e valgono dunque appunto sia nel caso in cui gli schieramenti che avessero "finito" i candidati fossero più di uno, sia in quello in cui i seggi "eccedenti" di uno schieramento fossero una pluralità.

Dal punto di vista concettuale, bisogna tenere innanzitutto presente che l'attribuzione del seggio "eccedente" deve essere fatta comunque seguendo per quanto possibile le regole di fondo del sistema elettorale di riferimento, per non porsi in contrasto allo stesso.

⁸³ L. SPADACINI, *Regole elettorali e integrità costituzionale delle Camere. La mancata assegnazione di alcuni seggi alla Camera nella XIV Legislatura*, cit., p. 118.

⁸⁴ Nel corso dell'unica seduta della Giunta provvisoria per la verifica dei poteri, il Presidente Caliendo ha in effetti avuto modo di osservare «che tale seggio, in base ai principi costituzionali, deve essere necessariamente assegnato su base territoriale ed altresì che lo stesso può essere attribuito anche ad altra lista» (*XVIII Legislatura, Senato della Repubblica, Giunta provvisoria per la verifica dei poteri, Resoconto sommario*, 23 marzo 2018, p. 1 ss.).

⁸⁵ Concorda con questa impostazione L. PEDULLÀ, *M5S: al Senato, in Sicilia, più seggi che candidati*, cit., p. 1 ss.

Questo è la prospettiva fondamentale che deve quindi guidare l'interprete nell'individuazione della fazione cui il seggio "eccedente" di uno schieramento deve essere assegnato.

A tal fine, va considerato che quando si verifica un'evenienza del genere è come se al complesso degli altri schieramenti aventi accesso alla rappresentanza (perché superano gli eventuali sbarramenti previsti) dovesse essere distribuito un seggio in più rispetto alla somma di quelli loro spettanti singolarmente all'esito dell'operazione di attribuzione di seggi originaria effettuata secondo le regole stabilite dal sistema elettorale di riferimento. Questo significa che per poter individuare lo schieramento cui il seggio "eccedente" deve essere attribuito non è corretto "partire" di per sé dall'esito della "prima" distribuzione dei seggi, quella cioè che potremmo definire "di base".

Viceversa, è appunto doveroso, almeno concettualmente⁸⁶, ripetere dal principio le operazioni elettorali secondo lo schema del sistema previsto e vedere secondo questi nuovi calcoli a quale degli altri schieramenti risulta assegnato il seggio "eccedente".

Nell'effettuare queste nuove operazioni è però necessario, da un lato, "neutralizzare" il risultato elettorale dalla fazione che ha "esaurito" i propri candidati, dall'altro, mantenere naturalmente fisse le assegnazioni dei seggi di tutti gli schieramenti (eccetto ovviamente quella del seggio "eccedente") già prodotte dalla prima distribuzione di base, in quanto non sarebbe certamente ammissibile che all'esito di questi nuovi calcoli dei candidati da proclamare eletti secondo quest'ultima perdessero invece il seggio già loro assegnato. Se così non fosse si derogherebbe ingiustificatamente alla disciplina elettorale vigente, che invece si deve solo "integrare" utilizzando i corretti canoni interpretativi ammessi per assegnare il seggio vacante, e naturalmente si produrrebbero delle conseguenze inique e irragionevoli non accettabili sul piano della legittimità costituzionale, specie se si considera che la necessità di dover procedere a questi riconteggi potrebbe essere dovuta a comportamenti imputabili alla sola fazione che ha "esaurito" i propri candidati, come ad esempio in particolare l'effettuazione di pluricandidature⁸⁷.

Posto che, come ricordato, il ragionamento che si sta qui svolgendo è relativo ai sistemi elettorali che prevedono una distribuzione proporzionale dei seggi, a seconda dello specifico sistema elettorale di riferimento in cui vengono calate le considerazioni appena svolte, queste comporteranno nella loro traduzione sul piano pratico delle conseguenze diverse.

Prima però di vedere la differente applicazione pratica di questi principi rispetto alle due classiche "famiglie" in cui si dividono i sistemi elettorali proporzionali, è opportuno chiarire una volta di più un punto che è emerso carsicamente nelle pagine precedenti⁸⁸. Dovendosi procedere

⁸⁶ Il che non significa che si rende sempre necessario effettuare concretamente di nuovo tutti i calcoli matematici già compiuti, come si vedrà ad esempio in riferimento a sistemi elettorali che utilizzano il metodo del divisore (v. *infra*, nel testo).

⁸⁷ Oppure per aver candidato, pur nel rispetto del limite minimo fissato legalmente, un numero inferiore di candidati rispetto a quello massimo possibile. Un'altra ipotesi accostabile a quelle indicate potrebbe invece riguardare l'"esaurimento" sopravvenuto dei candidati di uno schieramento perché in corso di legislatura alcuni di questi, già risultati eletti, vengono eletti ad un'altra carica incompatibile con la prima, optando di lasciare quest'ultima.

⁸⁸ In particolare, v. *supra*, § 4, nota 71.

all'attribuzione del seggio "eccedente" seguendo lo schema del sistema elettorale di riferimento, la nuova distribuzione deve essere fatta innanzitutto fra i "soggetti" che competono in prima battuta alla distribuzione dei seggi. A seconda dei casi si tratterà di liste, coalizioni di liste, gruppi di liste o altro ancora. Solo successivamente, sempre secondo le regole e i calcoli del sistema elettorale di base, si arriverà a determinare la singola lista cui il seggio spetta, tenendo presente che peraltro il candidato da proclamare alla fine effettivamente eletto potrebbe in realtà persino non essere parte della stessa⁸⁹, o persino addirittura tecnicamente non essere inserito in alcuna lista⁹⁰.

Lo stesso identico ragionamento vale con riguardo all'ambito territoriale in cui devono effettuarsi questi riconteggi. La nuova distribuzione dovrà dunque partire dal livello nel quale secondo le regole vigenti viene effettuata la prima distribuzione dei seggi. Questo potrebbe essere anche l'unico livello in cui le operazioni elettorali vengono compiute secondo la legislazione elettorale di riferimento e in questo caso anche le operazioni di riconteggio si "arrestano" in quell'ambito. Se così non fosse e fosse invece ad esempio⁹¹ ordinariamente prevista la traslazione dei risultati di distribuzione da un livello superiore ad uno inferiore, allo stesso modo e con le stesse regole si dovrà procedere durante i riconteggi per l'assegnazione del seggio "eccedente", dunque solo all'esito di questi nuovi calcoli si saprà in quale sottoripartizione territoriale esso dovrà essere assegnato. In proposito bisogna quindi tenere conto che il seggio "eccedente" in virtù dell'"esaurimento" dei candidati di uno schieramento, oltre a dover essere assegnato ad un'altra fazione concorrente, potrebbe essere attribuito in un ambito territoriale diverso da quello originario, il che – per quello che qui rileva – non rappresenterebbe affatto un problema, perché se questo avvenisse vorrebbe dire che tale possibilità è legata alla – corretta – applicazione dei meccanismi elettorali vigenti, i quali dunque ammetterebbero tale eventualità⁹².

Infine, sempre sulla scorta di queste ultime osservazioni, ovviamente una volta individuata la singola forza politica cui il seggio "eccedente" deve essere assegnato, il riconteggio comporterà – ordinariamente⁹³ – la sua assegnazione ad uno dei candidati di quest'ultima (sempre che questa non abbia a sua volta "esaurito" i propri candidati!)⁹⁴ secondo le regole ordinarie.

⁸⁹ Come ad esempio nel caso in cui sia possibile "recuperare" candidati di liste unite in coalizione a quella cui il seggio effettivamente spetterebbe, proprio come previsto dagli stessi meccanismi introdotti dalla legge n. 165 del 2017.

⁹⁰ Questa evenienza può realizzarsi in sistemi che si allontanano dello schema di base di un sistema di attribuzione di seggi con un "semplice" sistema proporzionale in collegi plurinominali. È proprio questo il caso ad esempio dei meccanismi del c.d. *Rosatellum-bis*, nel quale, prevedendo un sistema elettorale misto con espressione di un unico voto, si è deciso di collegare i due canali di accesso alla rappresentanza stabilendo il possibile "ripescaggio" di candidati presentati in quota uninominale per l'assegnazione di seggi spettanti in realtà a una lista cui questi sono collegati.

⁹¹ Come avviene, seppur con qualche differenza fra loro, nei sistemi attualmente vigenti per l'elezione di entrambe le Assemblee parlamentari.

⁹² Certo criticabile sotto molteplici altri versanti. In riferimento ai diversi effetti distorsivi prodotti dal compimento di calcoli elettorali a un livello superiore di quello in cui è prevista l'espressione del voto per poi traslare gli esiti così determinati ad ambiti inferiori, che peraltro sollevano diversi seri dubbi di legittimità costituzionale, volendo, si veda M. PODETTA, *L'approvazione di una legge elettorale "omogenea" per le due Camere: il c.d. Rosatellum-bis*, cit., p. 90 ss.

⁹³ V. *supra*, note 89 e 90.

⁹⁴ Si tenga infatti presente che l'effettuazione di questi riconteggi non può prescindere dal tenere comunque conto del risultato elettorale di una lista che avesse già eletto tutti i suoi candidati all'esito della prima distribuzione di base

Le considerazioni svolte, come detto, valgono in generale, ma risultano utili se riferite alla loro traduzione sul piano pratico in particolare con riguardo ai sistemi proporzionali che utilizzano il metodo del quoziente, sia esso quello “naturale”⁹⁵ o uno di quelli “corretti”⁹⁶, piuttosto che ai sistemi proporzionali che utilizzano invece il metodo del divisore⁹⁷, quale che esso sia⁹⁸, perché per questi ultimi l’individuazione della soluzione concreta da utilizzare in caso si renda necessario procedere all’attribuzione di un seggio “eccedente” di una fazione che ha “esaurito” i propri candidati risulta molto più agevole.

Non è un caso che tale specifica soluzione non sia affatto sconosciuta al nostro ordinamento, nel quale anzi essa è sistematicamente prevista – in automatico quasi fosse una formula di stile – sostanzialmente ogni qualvolta vi sia un sistema di elezione – per qualsivoglia organo⁹⁹ – che prevede l’applicazione del metodo del divisore. In questi casi i diversi testi normativi stabiliscono infatti, in perfetta linea con la filosofia di “ripescaggio” sopra esposta, che se ad uno schieramento spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti “eccedenti” sono distribuiti fra le altre fazioni (in conformità al principio generale di cui si è già detto) e, nello specifico, “secondo l’ordine dei quozienti”. Come è noto, questo sistema proporzionale prevede l’effettuazione della divisione delle singole cifre elettorali dei diversi schieramenti per i divisori stabiliti, all’esito della quale è possibile procedere all’attribuzione dei seggi in palio prendendo in considerazione i quozienti più alti frutto di tali divisioni fino a concorrenza dai posti da assegnare. Nel caso in cui effettuate queste operazioni risulti assegnato un seggio “eccedente” ad una fazione che ha “esaurito” i propri candidati, bisogna semplicemente procedere all’assegnazione di tale seggio alla fazione cui appartiene il successivo quoziente “utile”¹⁰⁰ secondo la graduatoria decrescente degli stessi.

(senza avere però seggi “eccedenti”), in quanto se così si facesse si rischierebbe di “falsare” il reciproco riparto proporzionale fra i diversi schieramenti da realizzarsi secondo le regole previste. Non sarebbe dunque metodologicamente corretto “neutralizzare” anche l’esito elettorale di quest’ultima nel compimento delle operazioni descritte. Naturalmente, si procederà invece in tal senso in un eventuale passaggio successivo, qualora cioè all’esito del primo riconteggio il seggio “eccedente” risultasse attribuito a questa fazione, divenuta solo allora “incapiente”.

⁹⁵ Quello cioè previsto dal metodo Hare (o Hare-Niemeyer), che si basa sulla determinazione del numero di voti necessari ai fini dell’attribuzione di un seggio, ottenuto dividendo il numero totale dei voti validi per il numero totale dei seggi da assegnare, che consente, dividendo il numero dei voti raccolti da ciascuna “fazione” per tale “quoziente”, di stabilire quanti seggi “pieni” spettino loro (assegnando poi ordinariamente i restanti seggi da distribuire a chi ha ottenuto dall’operazione precedente i maggiori “resti”, v. *infra*, nel testo).

⁹⁶ Ossia una delle infinite possibili varianti del quoziente “naturale”, che possono essere utilizzate per indurre degli esiti parzialmente diversi, come ad esempio il quoziente Imperiali, oppure quello Hagenbach-Bischoff.

⁹⁷ Il quale prevede che si divida il totale dei voti di ogni lista per una serie di divisori e che si assegnino quindi i seggi alle liste in base ai quozienti in ordine decrescente così ottenuti, fino ad esaurimento dei seggi da assegnare.

⁹⁸ Anche in questo caso esiste infatti una serie infinita di possibili varianti, che operano sui divisori da utilizzare al fine di indurre diversi effetti, al modello di base rappresentato dal metodo d’Hondt, che utilizza per divisori i numeri interi che vanno da 1 fino al numero corrispondente a quello dei seggi da assegnare, come ad esempio il metodo Sainte-Laguë.

⁹⁹ Essa è infatti curiosamente spesso ripresa anche quando si tratta di prevedere l’elezione ad esempio di consigli di ordini professionali piuttosto che scolastici.

¹⁰⁰ Bisogna tenere conto che potrebbe anche ad esempio accadere che il primo quoziente secondo l’ordine decrescente dei quozienti non presi in considerazione in riferimento alla prima distribuzione di base si riferisca a sua volta alla fazione che ha “esaurito” i propri candidati, nel qual caso si dovrà ovviamente proseguire nella graduatoria appunto fino al primo quoziente “utilizzabile” per l’attribuzione del seggio non ancora assegnato.

Nell'ipotesi in cui i "seggi" eccedenti siano più di uno, o che si renda necessario procedere a "ripescaggi" per "esaurimento" dei candidati di schieramenti in corso di legislatura, si procede esattamente allo stesso modo, continuando a scorrere la graduatoria decrescente dei quozienti determinati dalla operazione di distribuzione dei seggi di base fino all'individuazione di quello "utile". Da questo punto di vista può dunque dirsi che, in concreto, nel caso di sistemi elettorali con il metodo del divisore non si rende necessario ripetere fisicamente da principio tutte le operazioni elettorali ogni qualvolta si debba procedere a un "ripescaggio" per carenza di candidati di una fazione. In questi casi, infatti, il peculiare meccanismo del divisore consente di seguire le regole del sistema elettorale di riferimento, di "neutralizzare" il risultato elettorale dalla fazione che ha "esaurito" i propri candidati e di mantenere fisse le assegnazioni dei seggi di tutti gli schieramenti già prodotte dalla prima distribuzione di base semplicemente prendendo in considerazione i quozienti inizialmente improduttivi di seggi divenuti invece "utili" a tal fine in virtù della constatazione dell'"esaurimento" dei candidati di uno schieramento.

Il contestuale rispetto di tutti questi criteri applicativi, che come si è detto costituiscono l'impalcatura portante dello schema logico-interpretativo da impiegare qualora si renda necessario procedere al "ripescaggio" di candidati di fazioni diverse rispetto a quelle cui originariamente risultavano assegnati i relativi seggi, appare invece più complesso sul piano pratico se riferito ai sistemi elettorali proporzionali che utilizzano il metodo del quoziente. In questa prospettiva si può in effetti notare che con riguardo a questi ultimi non vi sia di fatto una regola di chiusura esplicitamente prevista in via ordinaria nel caso in cui ad uno schieramento risulti assegnato un numero di seggi maggiore a quello dei suoi candidati, proprio come avviene anche con riguardo al c.d. *Rosatellum-bis*.

La ragione è evidente. Se infatti con il sistema del divisore i "valori numerici" riferiti a ogni singolo schieramento, ottenuti all'esito delle operazioni elettorali e dai quali si ricava l'attribuzione dei seggi alle diverse fazioni, dipendono di fatto solo dal numero dei voti da loro raccolti singolarmente e dai divisori uguali per tutti fissati a monte dalla legislazione elettorale, lo stesso non può dirsi con riguardo al sistema del quoziente. Quando si utilizza quest'ultimo, i "risultati numerici" relativi a ciascuna fazione, frutto dei calcoli elettorali e dai quali dipende l'assegnazione dei seggi da distribuire, risentono invece, da un lato, del numero di questi ultimi, dall'altro, oltre che dei propri, anche dei voti raccolti dagli altri schieramenti. Da queste due variabili dipende in particolare la determinazione del quoziente, che costituisce poi proprio l'"ordine di grandezza" per l'assegnazione di un "seggio" pieno. Inoltre, un'altra complicazione all'applicazione dei criteri descritti deriva in questi casi dalla ordinaria previsione dell'attribuzione dei seggi non assegnati con quozienti "pieni" attraverso i resti più alti, che di fatto altera il rispetto della proporzionalità complessiva (definita nel suo "andamento" dal tipo di quoziente prescelto dal legislatore) tra voti raccolti e seggi ottenuti dalle diverse forze in campo. Da questo punto di vista è quasi superfluo notare che i resti dipendono dal valore del quoziente utilizzato e che dunque al variare di questo, che a sua volta risente come visto dal complesso dei voti espressi e dei seggi da assegnare, essi possono produrre esiti del tutto diversi quanto all'attribuzione dei seggi non assegnati con quozienti pieni.

È proprio a causa dell'incidenza del numero di seggi da distribuire e dell'interdipendenza fra loro dei risultati elettorali dei diversi schieramenti sul piano della loro traduzione in termini di seggi rispettivamente assegnati che, con riguardo ai sistemi elettorali che utilizzano il metodo del quoziente, qualora si debba assegnare un seggio "eccedente" di una fazione che avesse "esaurito" i propri candidati, si rende necessario procedere concretamente a un globale rifacimento dei calcoli elettorali tenendo conto che allo schieramento "esaurito" deve essere di fatto assegnato un seggio in meno. Se però la ripetizione dei calcoli "neutralizzando" l'esito elettorale dalla fazione che ha "esaurito" i propri candidati per assegnare il seggio "eccedente" ad un altro schieramento è un'operazione di per sé concettualmente semplice, che richiede di non considerare i voti da essa raccolti e i seggi ad essa effettivamente assegnati (e "occupati" da suoi candidati), la contestualmente necessaria inalterabilità delle assegnazioni degli altri seggi di tutti gli schieramenti, e di tutte le relative specifiche proclamazioni, già prodotte dalla prima distribuzione di base complica le cose, a maggior ragione quando, come anche nel caso proprio del c.d. Rosatellum-*bis*, si debba procedere a travasare i risultati elettorali determinati al primo di livello di distribuzione dei seggi ad uno inferiore.

Questo non significa però che in questi casi si rende allora necessario – né si ritiene si potrebbe – rinunciare a seguire i criteri descritti che devono orientare l'interprete nell'individuazione della fazione cui assegnare il seggio "eccedente" dello schieramento che ha "esaurito" i suoi candidati.

Come meglio si vedrà con la proposizione della soluzione specifica che pare essere la più corretta da applicare attualmente – ed eventualmente qualora si rendesse necessario in futuro¹⁰¹ – al caso siciliano, la complicazione descritta può essere superata tenendo conto all'esito del rifacimento dei calcoli elettorali solo dei risultati utili ai fini dell'attribuzione del seggio supplementare che deve essere assegnato ad una delle fazioni concorrenti, senza curarsi dei possibili esiti difformi dalla distribuzione originaria che potrebbero prodursi, posto che in ogni caso quei seggi, ossia tutti quelli da assegnare ad eccezione del seggio "eccedente", sono già stati correttamente attribuiti. Così facendo risulta possibile determinare la corretta assegnazione del seggio "avanzato" dalla fazione che ha "esaurito" i propri candidati nel rispetto dello spirito della legislazione elettorale.

Non pare quindi condivisibile la diversa soluzione che sembra invece essere data di fatto per scontata nella sua necessaria applicazione in questi casi in dottrina¹⁰² e che pare essere condivisa anche in ambito politico¹⁰³. Se infatti, da un lato, anche in virtù di quanto avvenuto in passato¹⁰⁴,

¹⁰¹ Avendo il Movimento 5 Stelle già "esaurito" i propri candidati al Senato in Sicilia, nulla esclude che, in virtù della vacanza sopravvenuta per qualsiasi causa di un seggio ivi loro originariamente assegnato, nel corso della legislatura si ripresenti il medesimo problema. In riferimento alla perfetta sovrapposibilità, quanto alle soluzioni da adottare, del caso di "incapienza" originaria e sopravvenuta del bacino di candidati di uno schieramento, v. *supra*, § 4, note 55 e 56.

¹⁰² Da ultimo, v. L. PEDULLÀ, *M5S: al Senato, in Sicilia, più seggi che candidati*, cit., p. 1 ss.

¹⁰³ Benché non sia dato sapere con certezza quale sia stato precisamente il criterio seguito per giungere a una simile conclusione, pare potersi senz'altro concludere che sia stato proprio così che il Presidente della Giunta provvisoria per la verifica dei poteri del Senato Giacomo Caliendo sia arrivato ad ipotizzare la possibile assegnazione del seggio siciliano "avanzato" dal Movimento 5 Stelle a Bruno Alicata (v. *infra*, § 5.2), candidatosi nella lista di Forza Italia nel collegio Sicilia-02. In quella occasione è stato infatti solo rimarcato che tale esito è stato determinato «in base ai

rimane in qualche modo aperta la discussione circa come ci si debba comportare in generale nel caso in cui uno schieramento che abbia “esaurito” i propri candidati “avanzi” un seggio¹⁰⁵, dall’altro, sembra invece inopportuno darsi per certo che, qualora si accolga l’impostazione di fondo che vorrebbe l’assegnazione di quel seggio a uno schieramento concorrente a quello “incapiente”, lo stesso dovrebbe essere attribuito nel medesimo livello di distribuzione finale di quel seggio alla lista concorrente con il maggior resto “inutilizzato”.

Questa impostazione pare contestabile per tre ordini di ragioni che, in realtà, sottendono a un quarto che li ricomprende tutti e tre, ossia il fatto che essa prescinde dal rispetto dello schema delineato dalla legislazione elettorale di riferimento vigente, il quale non può certo essere ingiustificatamente derogato dall’interprete, a maggior ragione laddove è possibile trovare una soluzione al problema giuridico che si sta cercando di risolvere che sia invece conforme allo schema prescelto dai meccanismi elettorali previsti.

In primo luogo, bisogna tenere conto che il livello di distribuzione finale di quel seggio potrebbe non corrispondere all’ambito di distribuzione “primario”. Secondariamente, va evidenziato che i “soggetti” finali della distribuzione di quel seggio, tipicamente le liste, potrebbero non corrispondere ai “soggetti” che competono in prima battuta alla distribuzione dei seggi, che potrebbero ad esempio essere coalizioni di liste. Infine, ed è l’errore concettuale di impostazione che conta di più (e che vale sempre, anche se riferito a modelli nei quali, a differenza ad esempio proprio del c.d. *Rosatellum-bis*, si bypassano i primi due appunti critici appena esposti perché contemplano un solo livello di distribuzione dei seggi direttamente fra singole liste), bisogna rimarcare che, benché i sistemi elettorali che utilizzano il metodo del quoziente e dei più alti resti contemplino anche l’assegnazione di seggi appunto tramite questi ultimi, essi pretendono che questo avvenga solo in via residuale, ossia laddove non sia più possibile distribuire i seggi in palio utilizzando i quozienti pieni secondo la logica proporzionale.

Va tenuto presente che l’attribuzione di seggi con i resti di per sé si pone in contrasto alla logica proporzionale. Non a caso essa, laddove è prevista in via residuale accostata al metodo del quoziente, può produrre esiti fortemente distorsivi, specie laddove i seggi in palio siano pochi, potendo comportare ad esempio l’assegnazione di un seggio (ovviamente non lo stesso) sia a uno schieramento che a un altro, anche se magari il primo ha raccolto ad esempio il decuplo dei consensi del secondo. Questo può aiutare a capire perché se si applicasse la soluzione appena indicata si avrebbero delle conseguenze aberranti, posto che di fatto così facendo si assegnerebbero i seggi rimasti vacanti addirittura sempre e solo sulla base dei resti, che non sarebbero “sfruttati”

principi costituzionali», che richiederebbero, posto che il seggio «può essere attribuito anche ad altra lista», che esso sia «necessariamente assegnato su base territoriale», forse in effetti sottolineando così la imprescindibilità di fare riferimento sempre e comunque al medesimo collegio plurinominale in cui la fazione “incapiente” ha “esaurito” i propri candidati (*XVIII Legislatura, Senato della Repubblica, Giunta provvisoria per la verifica dei poteri, Resoconto sommario*, 23 marzo 2018, p. 1 ss.).

¹⁰⁴ Si sta naturalmente facendo riferimento a quanto avvenuto all’esito delle elezioni politiche del 2001, v. *supra*, § 3, nota 30.

¹⁰⁵ Cioè, come si è visto in precedenza, se esso debba rimanere vacante, debba essere assegnato alla stessa fazione “esaurita” in un’altra circoscrizione, oppure debba essere attribuito ad altri schieramenti concorrenti.

solo in via residuale, prescindendo completamente dai rapporti di forze tra le diverse fazioni. In altre parole, se si pensa che già il metodo del quoziente e dei più alti resti da usare in via residuale può produrre, proprio per “colpa” di questi ultimi, effetti fortemente distorsivi, è facile immaginare le conseguenze “abnormi” che si produrrebbero qualora per procedere alla riassegnazione di una pluralità di seggi di fatto si facesse ricorso solo ai resti. In effetti, questi effetti distorsivi, se potrebbero non rendersi evidenti nel caso si dovesse procedere alla riassegnazione di un solo seggio, si appaleserebbero chiaramente qualora invece, magari anche in momenti diversi, si dovesse effettuare la riallocazione di una serie di seggi.

Da questo punto di vista, come si vedrà (v. *infra*, § 5.1), effettivamente in certi casi l'utilizzo di questo metodo potrebbe condurre inizialmente (e solo inizialmente!) non solo a risultati di per sé non troppo distorsivi, ma addirittura in linea con quelli che si avrebbero se si applicasse invece lo schema metodologico di rifacimento dei calcoli elettorali che, come detto, si ritiene essere – nei termini esposti e che verranno ulteriormente chiariti nel prossimo paragrafo – il più corretto. Se però si pensa al caso in cui una fazione avesse vinto diversi seggi in più rispetto ai propri candidati, si capisce come secondo questo metodo si dovrebbe procedere all'attribuzione dei seggi “eccedenti” alle altre fazioni concorrenti attribuendone loro uno a testa (fino a concorrenza dei posti da riassegnare seguendo la graduatoria dei loro resti improduttivi di seggi) a prescindere dal rapporto proporzionale dei rispettivi esiti elettorali, e dunque in pieno contrasto allo spirito alla base dell'adozione di un sistema elettorale proporzionale, o, per essere precisi, del sistema elettorale proporzionale per antonomasia, ossia quello che prevede l'utilizzo del metodo del quoziente (magari addirittura quello naturale, proprio come il c.d. Rosatellum-*bis*).

Se però quest'ultimo esempio può risultare utile per evidenziare meglio la scorrettezza di questa impostazione in riferimento agli esiti che può produrre, preme però qui rimarcare come essa risulti in ogni caso del tutto errata proprio dal punto di vista concettuale perché essa non trova alcun solido appiglio né logico né giuridico che ne attesti la legittimità, ponendosi anzi in contrasto alle regole elettorali sulle quali viene innestata.

È pur vero che anche seguendo l'impostazione qui proposta potrebbero aversi degli effetti in qualche misura distorsivi, né d'altra parte potrebbe essere altrimenti posto che si tratta di attribuire un seggio a una fazione cui lo stesso non spetterebbe *ab origine*, ma assegnando con essa quel seggio allo schieramento più meritevole, secondo la logica accolta nella legislazione elettorale di riferimento, essi saranno limitati e in ogni caso si presenteranno proprio perché indotti e ammessi dalle regole elettorali vigenti.

5.1. La “riattribuzione” del primo seggio vacante.

Alla luce di quanto si è appena osservato è ora possibile tradurre la ricostruzione proposta sul piano pratico per applicarla al caso siciliano che qui direttamente rileva, al fine di capire concretamente come si ritiene si dovrebbe procedere per individuare chi è il candidato che dovrebbe essere proclamato per occupare il seggio lasciato vacante dalla “incapienza” del Movimento 5 Stelle, dato che i meccanismi del c.d. Rosatellum-*bis* prevedono in effetti, quanto alla distribuzione

dei seggi del Senato (ma anche della Camera) in ragione proporzionale, l'applicazione, peraltro a più livelli, del metodo del quoziente naturale e dei più alti resti.

Per prima cosa è necessario ripetere le operazioni elettorali a livello regionale, che è il livello dove secondo i sistemi introdotti dalla legge n. 165 del 2017 viene effettuata la prima distribuzione dei seggi in palio al Senato fra i diversi schieramenti, tenendo conto che deve essere attribuito un seggio in più al complesso delle fazioni concorrenti al Movimento 5 Stelle¹⁰⁶.

Per fare ciò, come detto, si devono “neutralizzare” i voti raccolti e i seggi effettivamente assegnati (e “occupati” con suoi candidati) dalla fazione che ha “esaurito” i propri candidati “sterilizzando” il risultato elettorale del Movimento 5 Stelle. Si procede quindi alla nuova distribuzione, con il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti previsto dalla legge, del totale più uno dei seggi in palio nella regione in quota proporzionale ad esso non assegnati all'esito della prima distribuzione, fra le altre liste presentatesi singolarmente e coalizioni ammesse al riparto. Essendo alla Sicilia assegnati in tutto venticinque seggi, di cui nove in collegi uninominali, e spettando al Movimento 5 Stelle otto dei restanti sedici seggi in palio in ragione proporzionale, si tratta quindi di ripartire nove seggi. Il quoziente per la loro distribuzione, per effetto della necessaria “neutralizzazione” del risultato elettorale del Movimento 5 Stelle, deve essere calcolato sottraendo dal totale delle cifre elettorali regionali delle liste singole e delle coalizioni ammesse al riparto la cifra elettorale del Movimento 5 Stelle e dividendo tale risultato per nove. Il quoziente di distribuzione è quindi ovviamente più basso rispetto a quello utilizzato nella ripartizione originaria di base. A questo punto dividendo la cifra elettorale di ciascuno di questi schieramenti per tale nuovo quoziente si assegnano ad essi i seggi sulla base dei quozienti pieni e dei più alti resti.

All'esito di questa operazione risultano assegnati sei seggi alla coalizione di centrodestra, due alla coalizione di centrosinistra e uno alla lista Liberi e Uguali.

Confrontando questi risultati con quelli della prima distribuzione di base si nota come il seggio aggiuntivo risulti assegnato alla coalizione di centrodestra.

A questo punto, sempre a norma dei meccanismi introdotti dalla legge n. 165 del 2017, è necessario procedere, ancora una volta con il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti, alla distribuzione di questi sei seggi fra le liste ammesse al riparto della coalizione di centrodestra, per capire a quale di esse vada assegnato il seggio “eccedente”.

Sulla base di tale nuovo calcolo risultano assegnati quattro seggi a Forza Italia, uno alla Lega e uno a Fratelli d'Italia.

Confrontando questi risultati con quelli della prima distribuzione di base si nota come il seggio aggiuntivo risulti assegnato a Forza Italia.

Le operazioni non sono però ancora concluse, in quanto, essendo la regione siciliana ripartita in due collegi plurinominali, bisogna procedere alla distribuzione in essi dei seggi così assegnati alle

¹⁰⁶ Questi calcoli alla base del rifacimento delle operazioni elettorali secondo i principi sopra descritti, così come i successivi di seguito proposti, sono effettuati sulla base dei risultati del voto politico del 4 marzo 2018 tratti dal portale internet istituzionale del Ministero dell'Interno dedicato alle elezioni e sono consultabili all'indirizzo www.elezionistorico.interno.gov.it).

liste, naturalmente seguendo anche in questo caso i meccanismi all'uopo stabiliti dalla legge elettorale vigente.

Nel compiere questa operazione, si ritiene che si debbano effettuare i relativi calcoli sulla base del numero di seggi originariamente assegnati, sulla base della rispettiva popolazione, a ciascun collegio plurinomiale, senza curarsi di eventuali "slittamenti" che si fossero registrati all'esito della prima distribuzione di base. Anche se dunque in base a quest'ultima il collegio Sicilia-01, passando da otto a nove seggi, ha in effetti "scippato" un seggio al collegio "Sicilia-02", che è passato da otto a sette seggi, i calcoli vanno effettuati considerando la loro dotazione originaria, ossia, in questo caso, di otto seggi ciascuno, cui devono essere naturalmente sottratti i seggi effettivamente assegnati in ciascuno di essi a candidati del Movimento 5 Stelle, ossia quattro nel collegio Sicilia-01 e tre nel collegio Sicilia-02 (di conseguenza si procederà alla distribuzione fra gli altri schieramenti di quattro seggi nel primo e cinque nel secondo). Questo pare essere il metodo corretto da seguire se ci si vuole mantenere aderenti al disposto legislativo. Va ricordato che è possibile procedere in questo modo perché l'unico scopo di queste operazioni è quello di capire, a questo livello, in quale dei due collegi debba essere assegnato il seggio aggiuntivo a Forza Italia lasciato libero dal Movimento 5 Stelle. Non rappresenta quindi un problema dal punto di vista pratico "fingere" che non vi siano stati "slittamenti" di seggi da un collegio ad un altro, così come nemmeno il fatto che la distribuzione dei seggi nei collegi alle altre liste risulti alterata da questa operazione (cioè ad esempio, come in effetti accade in questo caso, che il seggio della Lega risulti assegnato al collegio Sicilia-02 anziché Sicilia-01), posto che, come più volte ribadito, tutti i risultati determinati dalla prima distribuzione di base, ed eccezione ovviamente dell'assegnazione del seggio "eccedente", rimangono fissi. Eventuali discrasie non devono dunque essere prese in considerazione, dovendosi focalizzare l'attenzione solo ed esclusivamente sulla "sorte" del seggio avanzato del Movimento 5 Stelle. Sul punto bisogna infine aggiungere che, benché sia vero che l'eventuale assegnazione del seggio "eccedente" in un collegio diverso da quello nel quale questo è stato "avanzato" dallo schieramento che ha "esaurito" i propri candidati sia effettivamente assai problematico, specie in relazione al rispetto del principio di uguaglianza degli elettori dei diversi collegi – che sarebbero sotto e sovra-rappresentati – e del loro voto, per questo non si può contestare che quello descritto sia il corretto percorso metodologico da seguire in questi casi. La responsabilità del verificarsi di questi possibili "slittamenti" è infatti tutta dei meccanismi elettorali vigenti che consentono, ed anzi incentivano, ordinariamente il realizzarsi di questi fenomeni distorsivi, che possono peraltro realizzarsi per diverse vie¹⁰⁷ e che risultano senz'altro censurabili dal punto di vista della legittimità costituzionale. Paradossalmente, quindi, il fatto che

¹⁰⁷ Con riguardo al Senato, oltre che dal meccanismo di trasposizione nei collegi plurinominali dei risultati, in termini di seggi assegnati, determinati al livello regionale, che è stato mutuato dal sistema del c.d. Italicum, essi possono infatti anche essere indotti proprio dai meccanismi di "ripescaggio" di candidati ordinariamente previsti, v. *supra*, § 1.

nell'effettuazione di questi riconteggi il seggio vacante possa, in certi casi limite¹⁰⁸, essere assegnato in un collegio diverso da quello originario conferma, se si vuole, la correttezza dell'impostazione qui assunta, testimoniando la sua aderenza ai meccanismi elettorali vigenti.

Avendo presenti queste avvertenze e applicando le regole che ne conseguono, al termine della distribuzione nei due collegi siciliani dei quattro seggi spettanti a Forza Italia, due di questi risultano assegnati al collegio Sicilia-01 e due al collegio Sicilia-02.

Dal momento che all'esito della distribuzione originaria di base Forza Italia ha ottenuto invece due seggi nel collegio Sicilia-01 e solo uno nel collegio Sicilia-02, si nota quindi come il seggio aggiuntivo dovrà essere ad essa assegnata proprio in quest'ultimo.

A questo punto è possibile individuare nello specifico il candidato da proclamare eletto in relazione all'assegnazione di quel seggio, che sarà, secondo le regole ordinarie, il primo dei candidati non eletti, all'esito delle operazioni elettorali originarie di base, della lista di Forza Italia presentata nel collegio Sicilia-02¹⁰⁹, ossia Bruno Alicata.

5.2. La “riassegnazione” di ulteriori seggi.

Si potrebbe obiettare che il compimento di tutte le complesse operazioni appena riassunte nei loro caratteri fondamentali e nei loro esiti applicativi per la risoluzione della specifica ipotesi che qui interessa appare inutile, in quanto il risultato finale a cui con esse si perviene è identico a quello già ipotizzato sia in dottrina¹¹⁰ che in ambito politico¹¹¹, laddove, una volta accolta l'impostazione che vorrebbe l'assegnazione di quel seggio ad un'altra lista, si è data sostanzialmente per scontata la sua necessaria attribuzione alla lista avente il maggior resto inutilizzato nel collegio plurinominale in cui il Movimento 5 Stelle era risultato “incapiente”. Come si è già anticipato, però, la correttezza dell'impostazione qui proposta e le diverse conseguenze che essa comporta sul piano concreto risultano maggiormente evidenti se si analizza il portato della stessa in riferimento alla necessità di procedere alla riassegnazione di una pluralità di seggi, *ab origine* oppure in corso di legislatura in virtù della subentrata vacanza, per qualsiasi motivo, di uno o più seggi assegnati all'inizio ad una fazione che ha “esaurito” i propri candidati¹¹². Bisogna peraltro tenere conto che questa eventualità,

¹⁰⁸ Come si vedrà con gli esempi di seguito riportati, infatti, anche all'esito del rifacimento globale delle operazioni elettorali tendenzialmente il seggio risulterà comunque ordinariamente assegnato nel medesimo collegio plurinominale in cui risulta vacante.

¹⁰⁹ Non dovrebbe servire precisare che, ovviamente, qualora la lista cui andrebbe assegnato il seggio “aggiuntivo” avesse già “esaurito” a sua volta i propri candidati si dovrebbe, sulla base dei meccanismi previsti dalla legge elettorale vigente, procedere, fin dove possibile (ossia rimanendo nell'ambito regionale), ad assegnare quel seggio tramite i meccanismi di “ripescaggio” ordinariamente stabiliti.

¹¹⁰ L. PEDULLÀ, *M5S: al Senato, in Sicilia, più seggi che candidati*, cit., p. 1 ss.

¹¹¹ V. *supra*, § 5, nota 103.

¹¹² In proposito si tenga peraltro presente che il risultato della riassegnazione simultanea di un certo numero di seggi potrebbe non coincidere con l'esito della redistribuzione dello stesso numero di seggi compiuto però in diversi momenti, perché in questo caso si dovrebbe naturalmente, secondo i principi indicati, mantenere “fisso” l'effetto della operazione di assegnazione del singolo seggio svolta precedentemente. Questo è del tutto naturale e ovviamente il realizzarsi dell'una piuttosto che dell'altra situazione dipenderà solo dal “momento” in cui i diversi seggi dovessero già risultare, o via via diventare, vacanti.

se riferita al sistema elettorale per il Senato introdotto dalla legge n. 165 del 2017 e ai risultati fatti registrare in Sicilia dal Movimento 5 Stelle alle elezioni del 4 marzo 2018, non è fatto un'ipotesi del tutto astratta. Basterebbe infatti che, per qualsiasi ragione, il Movimento 5 Stelle “perdesse” in questa legislatura uno dei suoi senatori siciliani eletti per rendersi necessario procedere alla riassegnazione di un suo secondo seggio. Lo stesso problema potrebbe poi presentarsi anche con riguardo al Molise, dove il Movimento 5 Stelle aggiudicandosi sia il seggio in palio in ragione maggioritaria che quello – solo – formalmente in palio in ragione proporzionale¹¹³, ha già “esaurito” i propri candidati.

Per questo può risultare utile riportare velocemente quali sarebbero gli esiti cui si ritiene si dovrebbe pervenire qualora ciò avvenisse, per confrontarli con quelli del diverso metodo affermatosi nel dibattito politico e dottrinale. In particolare, si può prendere come esempio il caso della vacanza sopravvenuta di un altro seggio inizialmente assegnato al Movimento 5 Stelle sempre nel collegio Sicilia-02.

Pur senza volere ripetere la descrizione specifica di tutti i passaggi che si dovrebbero compiere (poiché sono nel loro svolgimento identici a quelli indicati nel paragrafo precedente con la sola differenza che si tratta di assegnare complessivamente dieci – e non più nove – seggi agli schieramenti concorrenti al Movimento 5 Stelle), per chiarire meglio lo schema applicativo qui proposto è utile osservare che rifacendo ulteriormente i calcoli elettorali a livello regionale di distribuzione – questa volta – di dieci seggi fra le singole liste e coalizioni ammesse al riparto secondo lo schema descritto, risultano formalmente assegnati sette seggi alla coalizione di centrodestra e tre alla coalizione di centrosinistra, mentre nessuno alla lista di Liberi e Uguali. Si è voluto riportare questo passaggio perché se si confrontano questi risultati con quelli della seconda distribuzione, che, è quasi superfluo dire, una volta effettuata deve essere a sua volta “garantita” nei suoi esiti che devono rimanere “congelati”, si nota come risulti assegnato un seggio aggiuntivo sia alla coalizione di centrodestra che a quella di centrosinistra, mentre invece a Liberi e Uguali un seggio in meno. Questo costituisce solo apparentemente un problema ai fini dell'individuazione dello schieramento cui assegnare il seggio eventualmente ulteriormente “eccedente” del Movimento 5 Stelle. Infatti, tenendo per l'ennesima volta presente la necessità di non alterare i risultati già

¹¹³ A ben vedere, in effetti, in virtù del metodo di conteggio dei voti espressi dagli elettori per i candidati uninominali e per le liste previsto dalla legge n. 165 del 2017 e della perfetta coincidenza geografica del collegio uninominale e di quello formalmente plurinominale (entrambi corrispondenti al territorio dell'intera regione) del Molise, se si considerano gli schieramenti contrapposti costituiti dalle liste che si presentano da sole e dalle singole coalizioni, ben si può dire che nella sostanza il legislatore ha ivi creato per l'elezione del Senato un collegio plurinominale maggioritario, dove cioè chi prende più voti vince tutto, ossia i due seggi assegnati alla regione. Bisogna però precisare che il “sistema molisano” funziona secondo questa logica solo nel caso in cui il candidato in quota formalmente proporzionale di una lista singola, o di una lista unita in coalizione ad altre liste che non abbiano propri candidati “ripescabili” nella regione, cui spetterebbe quel seggio non debba considerarsi eletto in un collegio di un'altra regione a seguito di una sua eventuale pluricandidatura, posto che analoghe conseguenze si avrebbero anche nel caso, invero assurdo (che si esclude possa verificarsi sul piano pratico), in cui il candidato cui spetterebbe il seggio in quota formalmente proporzionale fosse stato candidato anche nell'omologo collegio uninominale molisano, risultando quindi ivi già eletto. In questi casi limite, infatti, si ritiene sulla base di quanto si sta qui sostenendo che il seggio formalmente proporzionale molisano dovrebbe essere assegnato ad un candidato di uno schieramento rivale.

“fissati” in precedenza, anche in questo caso vanno innanzitutto tralasciate le eventuali discrasie con essi, non curandosi nello specifico della mancata assegnazione all’esito di questi calcoli di alcun seggio a Liberi e Uguali, che ovviamente manterrà comunque il “posto” già vinto. Si tratta quindi solo di determinare a chi tra la coalizione di centrodestra e quella di centrosinistra debba essere assegnato il nuovo seggio lasciato ipoteticamente libero dal Movimento 5 Stelle, posto che secondo questi calcoli ad entrambi andrebbe un seggio in più. Ancora una volta ci si dovrà semplicemente “rifugiare” nelle regole delineate dal legislatore per la distribuzione ordinaria dei seggi, quindi questo dovrà essere assegnato allo schieramento che lo “merita” di più in base proprio all’ultimo calcolo effettuato distribuendo dieci seggi alle fazioni concorrenti al Movimento 5 Stelle, ossia quello di questi che si trova nella posizione migliore della classifica che vede al primo posto chi ha avanzato il resto inutilizzato più alto e all’ultimo chi ha il resto utilizzato più basso. Nel caso di specie l’ulteriore seggio dovrebbe dunque essere assegnato anche in questo caso alla coalizione di centrodestra, che rispetto a quella di centrosinistra vanta un resto utilizzato maggiore.

Al termine delle ulteriori operazioni necessarie il seggio risulterebbe più nello specifico assegnato ancora una volta a Forza Italia nel collegio Sicilia-02.

Se diversamente si utilizzasse il diverso criterio dei più alti resti delle liste nel collegio di riferimento, questo sarebbe invece assegnato alla Lega nel medesimo collegio.

Ancor più eclatante è la differenza di esito tra i due criteri applicativi qualora in seguito si procedesse all’assegnazione di un terzo seggio originariamente spettante al Movimento 5 Stelle in quel collegio.

Se si applicasse il metodo di cui qui si contesta la fondatezza, esso risulterebbe infatti alla fine assegnato, sempre nel collegio Sicilia-02, in modo invero assurdo, a Liberi e Uguali. Questo sarebbe evidentemente un esito aberrante, in quanto in questo modo si assegnerebbe a quel livello a questa lista lo stesso numero di seggi attribuiti ad esempio alla coalizione di centrosinistra e, nello specifico, al Partito democratico, che ha ivi raccolto più del quadruplo dei consensi rispetto a Liberi e Uguali. Questa irragionevole sproporzione risulta sostanzialmente immutata se riferita, più correttamente perché è questo l’ambito territoriale di base stabilito dalla legge per l’effettuazione della distribuzione dei seggi, al livello regionale, dove ad entrambi questi schieramenti risulterebbero assegnati due seggi anche se la cifra elettorale della coalizione di centrosinistra è quasi il quadruplo di quella di Liberi e Uguali.

Viceversa, secondo la diversa impostazione qui accolta, quell’ulteriore seggio “eccedente” risulterebbe essere assegnato, nel rispetto dello “spirito” della legislazione proporzionale vigente e dunque correttamente, sempre nella circoscrizione Sicilia-02, proprio al Partito democratico.

6. I dubbi di legittimità costituzionale sul complesso delle regole relative al numero delle candidature.

A questo punto è utile proporre qualche considerazione finale che metta insieme le tessere del complesso mosaico, in cui si incardina l’“esaurimento” dei candidati del Movimento 5 Stelle in Sicilia per l’elezione del Senato, che nei paragrafi precedenti si è cercato di prospettare scomposto nei suoi singoli aspetti.

In primo luogo, si vuole ribadire la censurabilità del comportamento tenuto tanto dall'Ufficio elettorale regionale siciliano quanto dalla Giunta provvisoria per la verifica dei poteri del Senato, che, essendo organi coinvolti a svolgere una funzione tipicamente amministrativa all'interno del procedimento elettorale inteso in senso ampio, sarebbero stati tenuti ad assegnare tutti i seggi in palio nell'ambito di riferimento delle loro operazioni. Questo sarebbe stato dunque un comportamento doveroso, dunque il loro comportamento pilatesco nella gestione di questa vicenda non può certo essere giustificato dalla delicatezza politica della questione siciliana alla loro attenzione.

Le stesse identiche considerazioni valgono con riguardo alla inopportuna non ancora istituita Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, la quale anzi a maggior ragione dovrebbe assumere al più presto, una volta formata, una precisa determinazione quanto all'assegnazione del seggio siciliano ancora vacante. In particolare, la Giunta dovrebbe adempiere questo dovere nello svolgimento di quella fase necessaria della verifica dei poteri nel suo momento precontenzioso, la quale ha a sua volta natura amministrativa.

Quanto al merito della decisione che l'Ufficio elettorale regionale siciliano e la Giunta provvisoria per la verifica dei poteri del Senato avrebbero dovuto prendere e che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato dovrebbe appena possibile assumere, come evidenziato si ritiene senz'altro che il seggio "lasciato libero" dal Movimento 5 Stelle in Sicilia dovrebbe essere assegnato a Bruno Alicata, ossia il primo dei candidati risultati non eletti della lista di Forza Italia nel collegio plurinomiale Sicilia-02. Questa proclamazione non dovrebbe però essere effettuata in virtù del fatto che Forza Italia presenta il resto inutilizzato più alto in quel collegio, che è quello dove la lista del Movimento 5 Stelle è risultata incapiente, bensì per effetto di quella globale ripetizione delle operazioni elettorali a livello regionale da effettuarsi, in ossequio al rispetto dello schema dei meccanismi previsti dalla legislazione elettorale vigente, nei termini sopra esposti. Il necessario rispetto dello schema interpretativo qui proposto, che sembra senz'altro imporsi per ragioni giuridiche sul piano teorico, non rappresenta come visto un futile puntiglio figlio di un astratto esercizio di stile, ma eviterebbe di produrre in concreto effetti aberranti qualora in futuro risultasse vacante per qualsiasi causa un altro seggio senatoriale inizialmente assegnato in Sicilia al Movimento 5 Stelle.

Un discorso diverso deve invece essere fatto con riguardo a quali dovrebbero essere le determinazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato qualora in seno alla stessa dovesse aprirsi durante l'attività di verifica dei poteri una fase contenziosa. Naturalmente lo schema di fondo non cambierebbe, nel senso che *rebus sic stantibus* si ritiene che quella prospettata sarebbe l'unica corretta scelta di merito che potrebbe essere effettuata, tuttavia, in questa diversa fase la Giunta, in qualità di organo giudicante, dovrebbe prendere in considerazione anche altri fattori.

Come si è detto, l'assegnazione ad uno schieramento di un seggio originariamente attribuito ad un altro nel caso in cui quest'ultimo abbia "esaurito" i propri candidati eleggibili è una eventualità ammessa, e che anzi può essere assunta a principio generale, nel nostro ordinamento. La legittimità di tale regole è stata vidimata dalla stessa Corte costituzionale nella già ricordata sentenza n. 44 del

1961. Dalle argomentazioni prospettate in quella occasione dalla Consulta, tuttavia, si capisce che, siccome «La così detta correzione dei risultati è atto di innegabile gravità poiché porta ad assegnare alcuni seggi a persone diverse da quelle a cui sarebbero spettati» e sembra produrre per gli «elettori della lista, i cui candidati siano in numero inferiore ai seggi da assegnarle,[...] una disparità di trattamento rispetto agli elettori delle altre, come se i voti di queste ultime contassero più di quelli dati alla lista insufficiente», essa può ritenersi costituzionalmente legittima e non in contrasto ai principi «secondo cui il voto è personale, uguale, libero e segreto», solo laddove riportata «alle sue esatte proporzioni, tale disparità non appar[e] effettiva», ossia quando «l'eventualità di una lista che sia insufficiente, è fenomeno assolutamente marginale e molto raro». La possibilità di assegnare un seggio vinto da una fazione ad un'altra risulta insomma ammissibile in relazione alla «esiguità del fenomeno»¹¹⁴. D'altra parte, conclude la Corte, «L'uguaglianza del voto non si può dire violata da una [...] regola] che vuol porre immediato riparo agli effetti d'una manifesta imprevidenza dei presentatori della lista o d'una loro preventiva rinuncia ad un numero di seggi superiore, nel numero, alle candidature presentate».

Il punto è che quanto verificatosi in Sicilia non può essere definito un caso molto raro se messo in relazione all'esiguo numero di candidati che la legislazione elettorale impone di presentare rispetto al numero di seggi in palio nei vari livelli territoriali, per cui si capisce anche la venialità del comportamento assunto dal Movimento 5 Stelle che ha proceduto in Sicilia a presentare il numero massimo di candidature possibili e ad effettuare una sola pluricandidatura, la quale costituisce dunque solo la “causa prossima” dell’“esaurimento” dei propri candidati. A questa forza politica può dunque forse essere imputata una “colpa lieve”, ma la vera responsabilità va addossata al tenore delle regole introdotte dalla legge n. 165 del 2017 sulla presentazione delle candidature in combinato disposto con i criteri direttivi contenuti nella delega ivi contestualmente prevista per la definizione dei collegi plurinominali, che hanno di fatto vincolato il legislatore a creare ripartizioni territoriali nelle quali il numero dei seggi in palio è perennemente- anche in modo sensibile – più alto dei candidati presentabili¹¹⁵. Da questo punto di vista, non si può certo imputare ad una forza

¹¹⁴ Anche perché, sottolinea la Corte, «Se per i pochi seggi, che una lista incompleta non ottiene, si dovessero ripetere i comizi elettorali, ne verrebbero ad essere danneggiati inspiegabilmente, ad opera dei presentatori di quella lista, proprio le liste e gli elettori i cui voti sono andati a buon fine» (Corte cost., sent. n. 44 del 1961, punto 5 del *Considerato in diritto*).

¹¹⁵ Questa operazione è stata compiuta dal legislatore per far sembrare all'apparenza di stare introducendo un sistema che, facendo presentare nei collegi plurinominali liste che pur essendo “bloccate” sono sufficientemente “corte”, garantirebbe la conoscibilità agli elettori dell'effetto del proprio voto quanto alla selezione dei candidati della forza politica “preferita”, come esplicitamente richiesto dalla Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 1 del 2014 e come poi ribadito nella sentenza n. 35 del 2017. In realtà, però, con l'approvazione della legge n. 165 del 2017 si è creato un sistema che raggiunge l'esito opposto. Infatti, pur senza prendere in considerazione gli altri numerosi effetti distorsivi indotti dai meccanismi del c.d. *Rosatellum-bis*, essendo in grado il voto in favore di una lista in un collegio di produrre l'elezione di un candidato della medesima lista – però – in un altro collegio, è lampante che l'elettore che esprime quel voto sta in realtà votando non per i candidati che vede indicati accanto al simbolo della lista preferita, ma per altri candidati della medesima forza politica in un'altra parte del territorio nazionale non individuabile a priori. Questo significa che in realtà le liste bloccate del c.d. *Rosatellum-bis*, lungi di fatto dall'essere davvero corte, sono in realtà lunghissime, essendo sostanzialmente composte da tutti i candidati presentati nei diversi collegi plurinominali con

politica, né di aver ottenuto un consistente risultato elettorale, né di aver deciso di presentarsi alle elezioni singolarmente, sottolineando che se invece si fosse schierata all'interno di una coalizione i candidati "ripescabili" della sua fazione considerata complessivamente sarebbero stati senz'altro sufficienti a ricoprire i posti "vinti"¹¹⁶.

Proprio per queste ragioni potrebbe ipotizzarsi l'opportunità che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato proponga al *plenum* dell'Assemblea di Palazzo Madama di sollevare una questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta perché questa si pronunci sul descritto complesso delle regole introdotte in tema di presentazione delle candidature¹¹⁷ e numero di seggi in palio nei livelli territoriali di espressione del voto¹¹⁸.

La possibilità per il giudice delle elezioni di sollevare questioni di legittimità costituzionale davanti alla Consulta è ormai ammessa in modo sostanzialmente pacifico in dottrina, essendo casomai più acceso il dibattito rispetto alla titolarità di questa prerogativa in capo alla Giunta piuttosto che al *plenum* (che si ritiene senz'altro essere l'ipotesi corretta). Bisogna però tenere in considerazione che nel caso di specie si porrebbe un problema rispetto all'individuazione dei soggetti legittimati a proporre un ricorso con riguardo alla definizione del quale la preventiva risoluzione del descritto dubbio di costituzionalità risultasse rilevante. In questa prospettiva, potrebbe forse innanzitutto immaginarsi in astratto una simile legittimazione in favore dei diretti interessati, piuttosto che – più difficilmente – dei delegati di lista siciliani o dello stesso Gruppo parlamentare al Senato¹¹⁹ del Movimento 5 Stelle, in particolare qualora ipoteticamente questa forza politica si fosse vista effettivamente rifiutare sia da parte dell'Ufficio elettorale regionale che dall'Ufficio elettorale centrale¹²⁰ la presentazione di un numero di candidati maggiore al massimo

uno stesso simbolo. Dunque, i candidati per i quali l'elettore sta votando non sono certo da questo conoscibili, non essendogli nemmeno indicati!

¹¹⁶ In quest'ottica, in effetti, il possibile "recupero" di candidati presentati dai propri alleati elettorali potrebbe essere annoverato fra i molti fattori previsti dalla legge n. 165 del 2017 che inducono le forze politiche a coalizzarsi prima del voto politico per creare dei veri e propri "cartelli elettorali".

¹¹⁷ Le quali presentano peraltro anche altri aspetti problematici rispetto a quelli qui evidenziati, come ad esempio la già citata (v. *supra*, § 1, nota 2) assai curiosa previsione della obbligatoria presentazione di liste di due candidati anche per nell'unico collegio – solo – formalmente plurinominali del Molise per l'elezione della Camera dove è in realtà in palio un solo seggio, specie se considerata in rapporto alla diversa soluzione pensata con riguardo all'elezione del Senato, per cui ove vi siano collegi formalmente plurinominali in cui sia in palio un solo seggio (come avviene, oltre che in Molise, anche in Trentino-Alto Adige/*Südtirol*), si devono invece presentare "liste" composte da un solo candidato.

¹¹⁸ Per tacere qua ovviamente degli innumerevoli altri profili della legislazione elettorale introdotta dalla legge n. 165 del 2017 che destano fortissimi dubbi di legittimità costituzionale, e che sarebbe auspicabile passassero per il vaglio della Consulta, per i quali, si permetta di rinviare ancora a M. POGETTA, *L'approvazione di una legge elettorale "omogenea" per le due Camere: il c.d. Rosatellum-bis*, p. 87 ss.

¹¹⁹ Anche se in effetti questo potrebbe comunque forse vantare una qual certa voce in capitolo in virtù delle modifiche alla disciplina regolamentare del Senato approvate nella scorsa legislatura che nel riformare le regole sulla formazione dei Gruppi hanno introdotto il «principio della necessaria corrispondenza fra Gruppo e forza politica o movimento presentatosi alle elezioni di cui è espressione» (*XVII Legislatura, Senato della Repubblica*, Doc. II, n. 38, p. 3).

¹²⁰ Davanti al quale, a norma del sesto comma dell'articolo 10 del Testo unico per l'elezione del Senato, i delegati di lista possono ricorrere avverso le decisioni di eliminazione di liste o di candidati operate dall'Ufficio elettorale regionale.

previsto per legge¹²¹. In alternativa si potrebbe ipotizzare, certo anche in questo caso con qualche forzatura, una simile legittimazione in capo ai candidati supplenti¹²² del Movimento 5 Stelle indicati al momento del deposito delle liste nei due collegi plurinominali siciliani.

Al di là di queste complicazioni tecnico-giuridiche, può tuttavia senz'altro dubitarsi, per ragioni più prettamente politiche, che la non ancora formata Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato deciderà di procedere in tal senso, aprendo finalmente una strada che non è mai stata percorsa.

Per quanto riguarda la decisione o, più verosimilmente, la non decisione che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato prenderà sul caso Siciliano, e degli altri ad esso equiparabili che potrebbero manifestarsi in corso di legislatura, essendo assai probabile, da un lato, che essa – anche visti i precedenti¹²³ – non arrivi a pronunciarsi definitivamente sul punto, dall'altro, che nella remota eventualità in cui invece lo facesse non accolga l'impostazione qui prospettata, potrebbe invece ipotizzarsi il possibile sollevamento di un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale che potrebbe essere sollevato dai candidati che non fossero per questo stati proclamati eletti.

Ecco dunque come si ritiene che si dovrebbe procedere con riguardo alla vicenda siciliana, anche con riguardo ai suoi diversi possibili sviluppi, non appena la XVIII Legislatura avrà preso effettivamente avvio.

¹²¹ Il Consiglio di Stato ha in effetti avuto di recente occasione di ribadire che il giudice amministrativo non ha giurisdizione «in materia di elezioni “politiche” nazionali» e che i mezzi di tutela avverso i provvedimenti che eliminano liste di candidati o candidati «sono disciplinati dal D.P.R. n. 361 del 1957, il cui art. 23 prevede che, avverso le decisioni di eliminazione di liste o di candidati adottate dall'Ufficio centrale circoscrizionale, può essere proposto ricorso all'Ufficio centrale nazionale, istituito presso la Corte Suprema di Cassazione», essendo «altresi, attribuita espressamente alla Camera dei Deputati, secondo quanto disposto dall'art. 87 del D.P.R. n. 361 del 1957, la competenza a pronunciare il “giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente”, e ciò coerentemente con la previsione di cui all'art. 66 Costituzione, ai sensi del quale “Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità”», secondo una normativa che «si estende, in virtù del rinvio di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 533 del 1993, anche alle elezioni dei componenti del Senato della Repubblica (cfr., in tal senso, Cass. Sez. Un. 8 aprile 2008, n. 9151)». Il Consiglio di Stato ha poi ricordato che «nella specifica materia è intervenuta anche la Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 259 del 2009) che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 87 del D.P.R. n. 361 del 1957, nella parte in cui non prevedono l'impugnabilità davanti al giudice amministrativo delle decisioni emesse dall'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale». «Il contenzioso pre-elettorale è, dunque, ripartito tra l'Ufficio centrale nazionale – competente per quanto concerne le controversie relative alla esclusione di liste e candidature – e le Assemblee di Camera e Senato, cui è attribuito il controllo del procedimento elettorale, in virtù di una norma eccezionale di carattere derogatorio, basato su un regime di riserva parlamentare strumentale alla necessità di garantire l'assoluta indipendenza del Parlamento (cfr. Corte Cost. 231 del 1975), riconducibile all'autodichia» (Consiglio di Stato, sez. III, sent., n. 999 del 2018, *Diritto*).

¹²² Da presentare a norma del comma 3-bis dell'articolo 18-bis del Testo unico per l'elezione della Camera a cui complessivamente rinvia il comma 2 dell'articolo 9 del Testo unico per l'elezione del Senato.

¹²³ V. *supra*, § 3, nota 30.